



Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua

**Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027
Priorità 1. "Occupazione", obiettivo specifico 4.4**

**FAQ
(AGGIORNATE AL 18.06.2024)**

1) Domanda: *“L'avviso pubblico pag.11, paragrafo 5. Beneficiari e destinatari, individua i "lavoratori occupati" come possibili partecipanti agli interventi formativi. All'interno di tale categoria vengono anche inseriti i lavoratori con contratto di somministrazione lavoro.*

Domanda: quali altre tipologie contrattuali risultano legittimate per essere considerati "lavoratori occupati" e quindi destinatari dei percorsi?”.

Risposta: *La dizione lavoratori occupati deve essere intesa in senso estensivo (ricomprendendo anche i lavoratori indipendenti ed autonomi, i datori di lavoro e i relativi soci, nonché gli apprendisti).*

2) Domanda: *“Buongiorno, con riferimento all'avviso, pag, 10 paragrafo 4.3 "Parametri di riferimento", viene indicato che ogni corso di formazione dovrà coinvolgere "di norma" un numero compreso tra 9 e 12 partecipanti.*

Se tali parametri dovessero essere diversi (ad es. 7 partecipanti per esigenze organizzative) come risulta necessario procedere in fase progettuale?

Possono comunque essere considerati numeri diversi?”.

Risposta: *Il numero dei destinatari compreso tra 9 e 12 partecipanti è indicato, nell'Avviso di riferimento, “di norma” in quanto non è precluso avviare l'attività con un numero differente di utenti. Pertanto, risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell'Amministrazione.*

3) Domanda: *“Buongiorno, avremmo bisogno di chiarimenti rispetto alla seguente situazione. Un'agenzia formativa presenta un'operazione composta da 5 progetti, 4 hanno come beneficiaria l'impresa A, 1 progetto è interaziendale e vede partecipanti dell'impresa A e dell'impresa B.*

L'impresa B può presentare un'altra autonoma candidatura composta al massimo da 4 progetti?

Grazie”.

Risposta: *Trattandosi di un Avviso a sportello non è fissato un limite numerico alla presentazione di candidature da parte del singolo Organismo formativo, dell'ATI/ATS o delle Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art. 20 della legge regionale n. 18/2009.*

4) Domanda: *“Spettabile Ufficio, con riferimento al bando per interventi di formazione continua, richiediamole seguenti delucidazioni:*

1. all'interno della domanda di contributo, pag 2, va inserito il destinatario.

Si tratta di ALFA con riferimento al territorio di competenza? (Genova, Imperia, etc.).

2. all'interno della domanda di contributo pag 4, relativamente alla privacy, va inserito il medesimo destinatario oppure regione Liguria?

3. i beneficiari dei corsi di formazione, possono essere anche gli imprenditori e soci? Se sì, essi vanno considerati uditori oppure veri e propri partecipanti?

Grazie”.

Risposta: *Si risponde come di seguito alle domande poste:*

1) All'interno della Domanda di Contributo, a pag. 2 il destinatario è genericamente ALFALIGURIA;

2) Anche per ciò che concerne il Responsabile del trattamento dei dati personali risulta essere Alfa Liguria, come previsto dalla Dgr n. 548/2023”;

3) Sì, possono essere destinatari partecipanti della formazione anche gli imprenditori e i soci.

5) Domanda: *“Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito all'avviso in oggetto:*

1 quante edizioni di un singolo progetto possono essere previste?

2 nel caso di più edizioni è possibile che il numero dei partecipanti della singola edizione sia diverso?

3 l'impresa può, nell'arco di tempo di apertura del bando e se ci sono risorse disponibili, presentare più candidature

grazie mille”.

Risposta: *Come previsto dall'Avviso al Paragrafo 6 le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione fanno parte dello stesso progetto, dunque non risulta possibile che il numero dei partecipanti della singola edizione sia diverso. Non vi è limite al numero di edizioni ripetitive dello stesso progetto.*

Infine, trattandosi di un Avviso a sportello non è fissato un limite numerico alla presentazione di candidature da parte del singolo Organismo formativo, dell'ATI/ATS o delle Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009.

6) Domanda: *“Buongiorno, con la presente invio il seguente quesito: Se una grande azienda, per cui si presenti un piano in regime di esenzione e quindi finanziabile al 50%, con il costo del personale riesce a coprire l'intero importo dell'UCS, il totale della schedaf inanziaria da presentare nell'ambito del progetto, può essere come segue?*

Per esempio se viene richiesto un corso della durata di 20 ore per 10 allievi il cui totale a UCS è € 4.340, il cofinanziamento privato può essere di altrettanti € 4.340, per un costo totale di € 8.680?

Ovviamente il costo orario dei partecipanti sarà, come previsto, dimostrato in fase di rendicontazione a costi reali.

Ringrazio per la risposta”.

Risposta: Come previsto dall'Avviso al Par. 4.3, il cofinanziamento privato dovrà essere rendicontato a costi reali a parte e in aggiunta all'UCS individuata. Laddove il cofinanziamento privato sia costituito in parte o totalmente dal costo sostenuto dall'azienda in termini di retribuzione per la partecipazione dei propri addetti all'azione formativa, il costo viene riconosciuto solo se l'attività formativa è stata svolta durante l'orario di lavoro.

7) Domanda: *“Buongiorno, n merito all'avviso in oggetto si pongono i seguenti quesiti:*

- Dove è possibile reperire il formulario?

- Ad apertura dello sportello, è possibile presentare due operazioni contenenti cinque progetti ciascuna per la medesima azienda?

Si ringrazia anticipatamente!

Cordiali saluti”.

Risposta: Il Formulario risulta reperibile sul sito di Alfa al seguente indirizzo:

<https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/414-avviso-pubblico-rivolto-alleimprese-per-il-finanziamento-di-interventi-di-formazione-continua> e sul sito istituzionale di Regione Liguria.

Trattandosi di un Avviso a sportello non è fissato un limite numerico alla presentazione di candidature da parte del singolo Organismo formativo, dell'ATI/ATS o della Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009.

8) Domanda: *“Buongiorno,*

al punto "4.3 Parametri di riferimento"dell'Avviso si legge"Ogni edizione di corso di formazione deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore di formazione e dovrà coinvolgere di norma un numero compreso tra i 9 e i 12 partecipanti....."

La nostra domanda si riferisce al numero di partecipanti e più precisamente si chiede se sia possibile avere delle operazioni che coinvolgano 7/8 partecipanti per ogni edizione.

La richiesta è motivata dal fatto che alcune piccole imprese che abitualmente operano con il nostro ente, avendo un numero limitato di addetti nei differenti servizi, hanno riscontrato, nel passato, difficoltà ad inserire in aula 9 o più persone.

Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali saluti”.

Risposta: Il numero dei destinatari compreso tra 9 e 12 partecipanti è indicato, nell'Avviso di riferimento, “di norma” in quanto non è precluso avviare l'attività con un numero differente di utenti. Pertanto, risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell'Amministrazione.

9) Domanda: *“Buongiorno, alcuni quesiti relativi all'avviso per la formazione continua recentemente approvato.*

-Qual è, se esiste, il numero massimo di operazioni per cui un'azienda può richiedere di essere beneficiaria per la formazione dei propri dipendenti?

*-Possono presentare domanda di finanziamento ordini professionali/albi/collegi che vedano come beneficiari i propri iscritti? In caso contrario i lavoratori autonomi (seppur contemplati tra i beneficiari), non potrebbero di norma partecipare ad operazioni.
Grazie, un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: Trattandosi di un Avviso a sportello non è fissato un limite numerico alla presentazione di candidature da parte del singolo Organismo formativo, dell’ATI/ATS o delle Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall’art.20 della legge regionale n.18/2009.

Inoltre, come previsto al Par. 5 dell’Avviso di riferimento i soggetti beneficiari sono esclusivamente le Imprese. A tal fine, il Par. 7 dell’Avviso in oggetto specifica che possono presentare Candidature esclusivamente:

1. Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall’art.20 della legge regionale n.18/2009;
2. A.T.I. o A.T.S. tra le imprese beneficiarie e un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 individuato quale capofila a pena di inammissibilità;
3. Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali.

Infine, risulta possibile che un lavoratore autonomo (es. Professionista) sia destinatario della formazione.

10) Domanda: *“Buongiorno, qualora un’azienda opti per il regime “de minimis”, deve compilare una dichiarazione sugli eventuali aiuti già concessi e percepiti o è sufficiente segnalare l’opzione nel progetto? Vi ringraziamo per la collaborazione un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: Come previsto dagli stessi Regolamenti «de minimis», quando un Registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell’aiuto «de minimis», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all’agevolazione per il soggetto beneficiario.

Si precisa pertanto che sarà cura di Alfa verificare il rispetto dei massimali previsti, dei requisiti e delle condizioni relative a ciascun regime di aiuto previsto avvalendosi del RNA

11) Domanda: *“Buongiorno, in riferimento all’Avviso in oggetto porriamo i seguenti quesiti: 1. per imprese si intendono solo quelle iscritte alla Camera di Commercio? 2. Sono ammissibili aziende private non imprese con dipendenti, ci riferiamo in particolare a organizzazioni del terzo settore? 3. Gli studi professionali e relativi dipendenti sono equiparati alle imprese come soggetti beneficiari? Restando in attesa di un Vostro gradito e sollecito riscontro, ringraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, porriamo distinti saluti”.*

Risposta: In riferimento al quesito si riporta quanto previsto dalla normativa vigente per cui, ai sensi dell’art. 1, Allegato 1 al Reg. Ue n. 651/2014, si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.

12) Domanda: *“Spettabile Ufficio, con riferimento al Bando per interventi di Formazione Continua, richiediamo la seguente delucidazione: come da Vostra risposta a precedenti quesiti possono partecipare a tale Avviso anche i lavoratori autonomi o liberi professionisti, tuttavia l’Avviso recita che possono essere coinvolte al massimo quattro imprese (difatti il file di excel prevede solo 4 beneficiari), questo quindi significa che se si vuole presentare un progetto con destinatari lavoratori autonomi questo deve prevedere solo 4 allievi?”.*

Risposta: Come previsto al Par. 6 “Operazioni e Progetti” in un’Operazione possono essere coinvolte massimo quattro imprese. I Soggetti beneficiari dell’Avviso in oggetto, ai sensi del Par. 5 “Beneficiari e destinatari” sono le imprese aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in Regione Liguria. I soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di regione Liguria, che prendono parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi. In ragione di quanto esposto, i lavoratori autonomi, pertanto, possono essere destinatari (9-12) della formazione per conto di imprese in qualità di partecipanti.

13) Domanda: *“Buongiorno, Ringrazio della risposta e pongo due ulteriori quesiti: 1. In caso di ricorso al regime Deminimis non sono previsti allegati alla candidatura? 2. In caso nel formulario si indichi in fase di presentazione della candidatura l'impiego di modalità didattica in presenza al 100% sarà possibile in fase di gestione, se necessario, richiedere una modifica per ricorrere al 50% di FAD ?”*.

Risposta: 1) Come previsto dagli stessi Regolamenti «de minimis», quando un Registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell’aiuto «de minimis», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all’agevolazione per il soggetto beneficiario. Si precisa pertanto che sarà cura dell’OI Alfa verificare il rispetto dei massimali previsti, dei requisiti e delle condizioni relative a ciascun regime di aiuto previsto avvalendosi del RNA. 2) Il Par. 4 “Azioni finanziabili e modalità di attuazione” prevede che le attività formative possono comprendere attività teoriche svolte in FAD nella percentuale massima del 50% delle ore totali di teoria previste a progetto di cui almeno l’80% svolte in modalità sincrona. Dunque, nell’ipotesi prospettata, risulta possibile richiedere una modifica della modalità didattica in fase di gestione per ricorrere al 50% della stessa in FAD.

14) Domanda: *“Scusatemi ho un’ulteriore domanda da porre per le diverse edizioni di un singolo progetto è possibile avere formatori differenti?”*.

Risposta: Come previsto al Par. 6 “Operazioni e Progetti” dell’Avviso le edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione fanno parte dello stesso progetto. Al punto 11 del Formulario si richiede di indicare la descrizione dei profili professionali che saranno impiegati nello svolgimento del percorso e degli strumenti di lavoro nonché delle procedure organizzative che saranno adottate al fine di assicurarne una gestione adeguata sotto il profilo qualitativo. Considerato che in caso di più edizioni di un corso di formazione non risulta necessaria la loro partenza simultanea, non ci sono ragioni ostative ad ammettere l’impiego di diversi profili di formatori.

15) Domanda: *“ Gentili signori, in merito all'avviso sulla Formazione Continua chiediamo cortesemente le seguenti delucidazioni:*

1) Nel caso di Organismo formativo accreditato che presenta candidatura per conto di impresa individuata sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, a. la informativa sul trattamento dati va presentata e sottoscritta solo dal legale rappresentante del soggetto proponente (l'Organismo Formativo) ovvero anche dal soggetto beneficiario (l'Impresa)? L'analogia in caso di ATI/ATS indicherebbe la prima ipotesi ma chiediamo per conferma. b. la dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria va presentata e sottoscritta solo dal legale rappresentante del soggetto proponente (l'Organismo Formativo) ovvero anche dal soggetto beneficiario (l'Impresa) ? L'analogia in caso di ATI/ATS indicherebbe la seconda ipotesi ma chiediamo per conferma. c. sulla domanda di contributo, il nome della/e impresa/e beneficiaria/e va inserito nel campo previsto per il costituito/constituendo raggruppamento temporaneo ?

2) Sulla domanda di contributo la dichiarazione prevista che il/i titolare/i effettivo/idel beneficiario e dei partner componenti il raggruppamento sono (indicare nome e cognome e codice fiscale) va compilata solo se pertinente, quindi non va compilata nel caso non ci sia la situazione di controllo prevista dalla normativa europea ? 3) Per la sottoscrizione della documentazione (punto 12.2 dell'Avviso) come previsto al punto a) ... con firma digitale è possibile apporre la firma digitale a un unico file pdf che comprende la domanda e tutti gli allegati pertinenti alla stessa, e quindi non documento per documento? Grazie per l'attenzione”

Risposta: “In merito alla domanda di cui al punto

1): a) Data l’analogia dell’accordo organizzativo con scrittura privata tra Organismo formativo accreditato o ATS tra Organismi formativi accreditati e le relative imprese, si conferma che risulta sufficiente la presentazione e la sottoscrizione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali da parte del rappresentante legale dell’Organismo formativo o del capofila dell’ATS tra Organismi Formativi. b) Con la presente si conferma che la dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria va presentata e sottoscritta sia dal legale rappresentante del soggetto proponente (l’Organismo Formativo) sia dal soggetto/i beneficiario/i (l’Impresa o le Imprese), in analogia con quanto previsto al punto 8, Par. 13.2 dell’Avviso. c) Sì, per una maggiore completezza della compilazione della domanda.

2) Ai sensi del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria. Le imprese tenute a comunicare il relativo Titolare effettivo sono: tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, le Società in Accomandita per Azioni, le Società Cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di Società consortili.

3) Per quanto attiene alla sottoscrizione della documentazione dell’Avviso, si riporta il par.12.2 in cui si prevede che “Ove prevista, la sottoscrizione dei documenti deve essere effettuata, a pena di esclusione, da parte del legale rappresentante (o da un suo delegato debitamente autorizzato) secondo una delle seguenti modalità: a) con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, intestata ai legali rappresentanti dei soggetti firmatari (omissis)”. Non è preclusa, dunque, la sottoscrizione con firma digitale di un unico file pdf.

16) Domanda: “Buongiorno In merito all’avviso in oggetto si pone il seguente quesito: Se una azienda vuole presentare una operazione che coinvolge due unità operative collocate in due province (ad esempio Savona e Imperia) le stesse province vanno indicate entrambe nel formulario al punto della SEZIONE B Area/e di attuazione (provincia/città metropolitana):

Risposta: “Ai sensi di quanto previsto al Par. 5 dell’Avviso “Beneficiari e destinatari” i soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di regione Liguria, che prendono parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati a valere sul presente Avviso. Non risulta, pertanto, preclusa la possibilità di presentare un’Operazione che coinvolga due unità operative presenti sul territorio ligure per la stessa impresa. Ciò premesso, nel Formulario andranno indicate entrambe le province come Area/e di attuazione dell’Iniziativa.

17) Domanda: “Buongiorno, ai punti 1. e 2. sono richiesti da allegare i fogli del file di excel che non sono da firmare mentre al punto 14 il foglio di excel è da datare timbrare e firmare. Confermate? Gli altri fogli di excel da datare timbrare e firmare sono da inserire nel formulario? Se sì dove? Farò un PDF di tutti i fogli del file di excel con le date timbri e firme dove richiesto e lo allegherò alla pec. E' corretto? Cordialmente”

Risposta: Come previsto ai punti 1 e 2 nel Formulario dell’Avviso di riferimento, risulta sufficiente allegare la scansione Pdf dei fogli “Dati anagrafici proponente”, “Dati anagrafici partner”, “Dati sintetici operazione” per la parte relativa ai Beneficiari e “Dati imprese beneficiarie” del “Modulo excel Candidatura Formazione Continua”, senza data, timbro e firma. Al punto 14 del Formulario risulta necessario allegare, invece, il foglio “Priorità” del citato file excel con data, firma e timbro. Infine, si concorda con la modalità proposta di fare una scansione in Pdf dei fogli del predetto file excel ove siano richiesti data, firma e timbro e allegarli alla Pec di presentazione della Candidatura.

18) Domanda: “Buongiorno In merito all’avviso in oggetto si pone il seguente quesito: Se una azienda vuole dedicare un progetto formativo ad un gruppo di lavoro composto da 7 persone è possibile, dandone motivazione, chiedere una deroga al numero minimo di 9 allievi indicato nell’avviso? Grazie ”

Risposta: Il numero dei destinatari compreso tra 9 e 12 partecipanti è indicato, nell’Avviso di riferimento, “di norma” in quanto non è precluso avviare l’attività con un numero differente di utenti. Pertanto, risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell’Amministrazione.

19) Domanda: *“Buongiorno, in merito all’avviso in oggetto porgiamo i seguenti quesiti: 1) Il numero di partecipanti può essere inferiore ai 9 se motivato? 2) L’accordo organizzativo con scrittura privata deve essere registrato? 3) Sono ammessi uditori? RingraziandoVi per la collaborazione, porgo distinti saluti”.*

Risposta: 1) Il numero dei destinatari compreso tra 9 e 12 partecipanti è indicato, nell’Avviso di riferimento, “di norma” in quanto non è precluso avviare l’attività con un numero differente di utenti. Pertanto, risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell’Amministrazione. 2) Si precisa che l’accordo organizzativo con scrittura privata: - non deve essere stipulato con atto notarile e non deve essere necessariamente registrato; - va in ogni caso allegato in sede di presentazione della candidatura (l’originale deve essere conservato presso l’Organismo Formativo per eventuali controlli da parte dell’amministrazione). 3) Ai sensi di quanto previsto dal Par. 4.5.7. del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria e ss.mm.ii. “Nei corsi di formazione non sono ammessi uditori, tranne che nei corsi per le aziende dove è consentito l’inserimento di uditori (appartenenti all’azienda destinataria dell’intervento o al suo indotto) solo su autorizzazione dell’Amministrazione, previa acquisizione di apposita dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature utilizzate durante il corso, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione competente”.

20) Domanda: *“Buongiorno, in caso di ATI ATS o di Scrittura privata il numero di aziende può essere uno o deve essere superiore a uno? Esempi: - Organismo formativo che presenta domanda per conto di aziende può presentare domanda per una azienda sola? - Costituenda ATS tra Organismo formativo e una sola azienda è ammissibile? RingraziandoVi per l’attenzione e restando in attesa di un vostro gradito riscontro, porgo distinti saluti”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall’Avviso di riferimento al Paragrafo n. 7, si risponde affermativamente ad entrambi i quesiti posti. Si specifica che è necessaria la partecipazione di almeno n. 1 azienda coinvolta quale beneficiaria delle attività di formazione.

21) Domanda: *“Buongiorno In merito all’avviso in oggetto si pone il seguente quesito: è consentito non indicare nell’accordo organizzativo che l’organismo formativo sottoscrive con le imprese beneficiarie l’eventuale ripartizione dei costi (ad esempio nel caso di docenze svolte con personale interno)? Grazie Cordiali saluti”.*

Risposta: Da quanto è possibile desumere dalla domanda si precisa che:

- Per la formalizzazione dell’accordo organizzativo con scrittura privata tra Organismo formativo o ATI/ATS tra Organismi formativi e le imprese beneficiarie non esiste un modello specifico. Esso, come indicato nell’Avviso al Par. 7, deve contenere i medesimi elementi richiesti per l’ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Il riferimento è fornito anche da quanto indicato al paragrafo 3.1.2 del “Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria”. Ciò premesso, si rileva che la sottoscrizione del predetto accordo organizzativo - in relazione ai suoi contenuti discrezionali - risulta quale fattispecie privatistica riconducibile alla libertà negoziale delle parti di autodeterminare i propri negozi giuridici, nei limiti di legge, ai sensi dell’art. 1322 cc. In relazione a quanto esposto, pertanto, risulta possibile non indicare la ripartizione dei costi durante la fase di presentazione del citato accordo. Si specifica, infine, che come previsto dall’Avviso al Par. 4.3, l’eventuale cofinanziamento privato dovrà essere rendicontato a costi reali a parte e in aggiunta all’UCS individuata. Laddove il cofinanziamento privato sia costituito in parte o totalmente dal costo sostenuto dall’azienda in termini di retribuzione per la partecipazione dei propri addetti all’azione formativa, il costo viene riconosciuto solo se l’attività formativa è stata svolta durante l’orario di lavoro.

22) Domanda: *“Buongiorno, In merito all’Avviso in oggetto si pone il seguente quesito: (Omissis) vorrebbe procedere con la presentazione, per nostro tramite, di una operazione a valere sull’avviso in oggetto. Nonostante l’Ufficio legale di (Omissis) abbia verificato che non risultano incompatibilità con le limitazioni poste dall’avviso in materia di partecipazione dei dipendenti pubblici, si chiede gentilmente conferma della possibilità di (Omissis) di partecipare in qualità di beneficiaria all’avviso. Grazie”.*

Risposta: In relazione al quesito formulato si rileva che la valutazione di ammissibilità delle Candidature che perverranno in risposta all’Avviso di riferimento sarà deferita ad apposito Nucleo di valutazione che

verrà istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. L'Avviso - al Par.4 - prevede che "Non è ammessa (...) la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01", in quanto esso è destinato a soggetti beneficiari quali le imprese (per la cui definizione si rimanda alle disposizioni comunitarie) aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in Regione Liguria. In via generale, comunque, si rileva che come previsto in giurisprudenza "Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società partecipate non è disciplinato dal D.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati".

23) Domanda: *"Buongiorno, avremmo necessità di alcuni chiarimenti. L'ATS / ATI, quando necessaria, va costituita presso un notaio o è sufficiente la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate? Nel caso di aiuti in esenzione (Reg. UE 651/2014) per poter applicare la maggiorazione di 10 punti percentuali è necessario che tutti i discenti del progetto siano lavoratori svantaggiati o una percentuale definita o è sufficiente la presenza anche di una sola persona? RingraziandoVi per l'attenzione e restando in attesa di un vostro gradito riscontro, porgo distinti saluti".*

Risposta: Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 3.1.2 del "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria", entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al finanziamento, in caso di A.T.I. / A.T.S. /partenariato "di livello operativo", il raggruppamento deve presentare una copia conforme dell'atto notarile di costituzione. Sì, in caso di aiuti in esenzione di cui al Reg. UE n. 651/2014 per poter applicare la maggiorazione di 10 punti percentuali tutti i discenti del progetto devono risultare lavoratori svantaggiati.

24) Domanda: *"Buongiorno In merito all'Avviso in oggetto si pongono i seguenti quesiti: E' possibile inserire in fase di gestione uditori che lavorano presso sedi dell'azienda localizzate in altre regione italiane? Fermo restando che gli allievi del corso sono occupati in unità produttive localizzate in Liguria. Nel file xls da allegare si trova un foglio denominato Dati anagrafici partner. E' possibile evitare di compilarlo in caso di operazioni che prevedono un assetto composto da impresa beneficiaria e organismo formativo? Questo perché i dati di impresa e Organismo sono già riportati nei relativi fogli dedicati al proponente e alle imprese beneficiarie. Sempre nel file xls si trova un foglio denominato Impresa unica. Si chiede se il foglio è da compilare anche nel caso che l'impresa abbia scelto il regime in esenzione oppure se in questo caso si possa evitare Grazie!".*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 4.5.7. del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria e ss.mm.ii. "Nei corsi di formazione non sono ammessi uditori, tranne che nei corsi per le aziende dove è consentito l'inserimento di uditori (appartenenti all'azienda destinataria dell'intervento o al suo indotto) solo su autorizzazione dell'Amministrazione, previa acquisizione di apposita dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature utilizzate durante il corso, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione competente". Come previsto dalla Sezione A del Formulario per la presentazione di Operazioni in relazione all'Avviso di riferimento, risulta corretto allegare a tale documento il foglio compilato "Dati anagrafici partner" del file xls "Modulo excel Candidatura Formazione Continua". In merito al foglio denominato "Dati Impresa unica" del citato file xls "Modulo excel Candidatura Formazione Continua", la relativa compilazione deve avvenire solo in caso di scelta del regime di aiuti di stato "De minimis", come previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 9.

25) Domanda: *"Buonasera, In merito all'Avviso in oggetto, trasmetto i seguenti quesiti: Al paragrafo 5. Beneficiari e destinatari, l'Avviso recita che "Ai lavoratori occupati sono assimilati gli assunti, tramite contratto di somministrazione lavoro." Ciò significa, che se si presenta un piano con beneficiaria un'azienda, la stessa può inserire tra i partecipanti ai corsi anche i lavoratori in somministrazione? Non è necessario, inserire anche la società di somministrazione che fornisce quei lavoratori all'azienda tra i partner del progetto? E' corretto? Qualora, per un piano con Accordo Organizzativo, per l'erogazione di alcuni corsi specifici, l'azienda beneficiaria della formazione, voglia utilizzare per le docenze, alcuni suoi dipendenti, tale attività deve essere messa in delega? Oppure deve essere trattata come per i progetti in ATS e rimborsata dall'Organismo formativo all'azienda, al costo orario del dipendente, che ha svolto le docenze? Qualora un'azienda commerciale, voglia presentare un piano per i propri dipendenti, operanti*

presso più sedi operative, nell'ambito della stessa Provincia, può farlo? Qualora l'azienda beneficiaria della formazione, voglia erogare i corsi presso aula presente, nella propria sede, è necessario allegare piantina, DVR ecc. già al momento della presentazione del progetto o si invierà tutto al Servizio Ispettivo, dopo l'approvazione e prima dell'avvio dei corsi? E' necessario allegare i c.v. dei docenti e tutor? Ringrazio in anticipo”.

Risposta: 1) L'Avviso al Par. 5 prevede che sono equiparati ai lavoratori occupati anche i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione lavoro, pertanto tali lavoratori possono usufruire delle attività di formazione. Tuttavia, la Società di somministrazione presso la quali essi risultano assunti andrà inserita tra i soggetti partner dell'Operazione e, di conseguenza, dovranno essere forniti i dati utili all'inserimento sul sistema RNA ai fini della registrazione del relativo aiuto, per la parte di propria competenza.

2) Ai sensi di quanto previsto dal Par. 10 dell'Avviso di riferimento, l'affidamento a terzi è la procedura mediante la quale il Soggetto proponente per realizzare una determinata attività inerente al presente Avviso (o parte di essa) acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi.

3) Sì, può farlo. L'Avviso al Par. 5 prevede che i soggetti destinatari della formazione siano i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Liguria, i quali prendano parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati. Come area di attuazione, all'interno del Formulario, andrà inserita pertanto quella della Provincia di riferimento.

4) In merito all'utilizzo di sedi formative occasionali, i Soggetti Beneficiari dovranno tenere agli atti la documentazione inerente la conformità dei locali ai sensi delle vigenti norme in materia antiinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela alla della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi. Non è necessario allegare tale documentazione al momento della presentazione del progetto, ma all'avvio del corso il Soggetto Attuatore dovrà inviare l'Allegato 17- bis con indicazione completa delle Sedi Utilizzate e all'Ufficio Ispettivo, esclusivamente copia delle planimetrie

5) No, non risulta necessario allegare i C.V. dei docenti e dei tutor.

26) Domanda: *“Gentili signori, in merito all'avviso sulla Formazione Continua chiediamo cortesemente la seguente delucidazione: 1) Nella compilazione dei fogli di lavoro in excel, nel foglio "Dati Sintetici Operazione " tra i dati del soggetto proponente si chiede di indicare l'ambito territoriale. Nel caso l'organismo proponente (organismo formativo) abbia sede nell'ambito territoriale di Genova e l'Impresa beneficiaria abbia sede in altro ambito territoriale, il campo "Ambito Territoriale" quale deve riportare? Quello dell'Ente proponente ovvero quello dell'Impresa Beneficiaria?”.*

Risposta: L'Avviso al Par. 5 prevede che i soggetti destinatari della formazione siano i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Liguria, i quali prendano parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati. Sia nel Formulario per la presentazione di Operazione allegato all'Avviso in oggetto, nonché all'interno del foglio “Dati sintetici Operazione” del file “Modulo_excel_Candidatura_Formazione_Continua” , quale ambito territoriale/Area di attuazione dell'Operazione va indicata la Provincia ove verranno svolte le attività formative.

27) Domanda: *“ Buongiorno Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito all'avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua – 2023 Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 Priorità 1. "Occupazione", obiettivo specifico 4.4 Abbiamo intenzione di presentare il progetto formativo come Organismo formativo accreditato per conto di imprese (senza ATI/ATS), è necessario allegare all'istanza l'Accordo organizzativo con le imprese e la Dichiarazione di intenti/impegno sottoscritta da tutti i partner a formalizzare il raggruppamento, o basta solo l' Accordo organizzativo con le imprese? Grazie molte Cordiali saluti”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 7 dell'Avviso di riferimento si precisa che è possibile presentare Candidature da parte di Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l'arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d'inammissibilità essere allegato all'istanza di candidatura e le imprese sottoscrittrici non possono essere cambiate successivamente all'approvazione dell'operazione.

28) Domanda: *“Buongiorno, Aggiungo il seguente quesito: Relativamente ai fogli del modulo excel “Candidatura formazione continua”, che devono essere inseriti all’interno del formulario, in molti casi, non viene indicata la posizione. Infatti, mentre è indicato al punto “1 Dati del soggetto proponente/capofila e degli eventuali partners: Compilare i fogli “Dati anagrafici proponente” e “Dati anagrafici partner” del file “Modulo excel Candidatura Formazione Continua” e allegarli e al punto 2 Riepilogo imprese beneficiarie della formazione (max n.4 imprese) Compilare il foglio “Dati sintetici operazione” per la parte relativa ai Beneficiari e il foglio “Dati imprese beneficiarie” del file “Modulo excel Candidatura Formazione Continua”, e allegarli” per gli altri fogli non ci sono indicazioni. E’ possibile sapere in quali punti precisi devono essere inseriti, trattandosi di un elemento a “pena di inammissibilità?”.*

Risposta: A pena di inammissibilità, come previsto ai punti 1 e 2 nel Formulario dell’Avviso di riferimento, risulta necessario allegare la scansione Pdf dei fogli “Dati anagrafici proponente”, “Dati anagrafici partner”, “Dati sintetici operazione” e “Dati imprese beneficiarie” del file “Modulo excel Candidatura Formazione Continua”, senza data, timbro e firma. Al punto 14 del Formulario risulta necessario allegare, invece, il foglio “Priorità” del citato file excel con data, firma e timbro. In relazione agli altri fogli del file excel da datare timbrare e firmare, è utile fare una scansione in Pdf degli stessi - ove siano richiesti data, firma e timbro - e allegarli alla Pec di presentazione della Candidatura.

29)Domanda: *“In riferimento all’avviso in oggetto ed a quanto indicato al punto 7. Soggetti proponenti, siamo a richiedere se nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto proponente di cui al comma 3 “Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata.....). I datori di lavoro e i dipendenti dell’impresa possono essere impiegati come risorse professionali per attività di docenza e/o tutoraggio e/o coordinamento e/o gestione amministrativa? ...se SI, tutto cio: - Deve prevedere la richiesta di una delega? - Le risorse di cui sopra devono essere considerate risorse interne o esterne ? Nel ringraziarVi anticipatamente un cordiale saluto”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 10 dell’Avviso di riferimento, l’affidamento a terzi è la procedura mediante la quale il Soggetto proponente per realizzare una determinata attività inerente al presente Avviso (o parte di essa) acquisisce all’esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi.

30) Domanda: *“Ho da porre gli ultimi due quesiti: Se un’azienda beneficiaria della formazione è controllata da altra azienda che non ha sedi in Italia, deve essere inserita quale impresa collegata? All’interno della domanda di contributo, è indicato: “il/i titolare/i effettivo/i[1]del beneficiario e dei partner componenti il raggruppamento sono (indicare nome e cognome e codice fiscale)”: E’ necessario inserire semplicemente i dati del Legale Rappresentante dell’azienda beneficiaria? Oppure devono essere inseriti i dati del Legale Rappresentante dell’eventuale azienda controllante della beneficiaria? Ringrazio in anticipo”.*

“Buonasera, Ripropongo i quesiti, cercando di essere più completa, per quanto riguarda il secondo: Se un’azienda beneficiaria della formazione è controllata da altra azienda che non ha sedi in Italia, deve essere inserita quale impresa collegata? All’interno della domanda di contributo, è indicato: “il/i titolare/i effettivo/i[1]del beneficiario e dei partner componenti il raggruppamento sono (indicare nome e cognome e codice fiscale)”: E’ necessario inserire semplicemente i dati del Legale Rappresentante dell’azienda beneficiaria? Oppure devono essere inseriti i dati del Legale Rappresentante dell’eventuale azienda controllante della beneficiaria? Chiedo questo, in quanto per Società di grandi dimensioni e multinazionali, è molto difficile identificare una persona fisica titolare effettiva, pertanto è possibile inserire il Legale Rappresentante della società controllante, come previsto per le società di capitali controllate da enti pubblici? Ringrazio in anticipo”.

Risposta: Da quanto è possibile dedurre dal quesito formulato si rileva che qualora un’impresa – beneficiaria delle attività di formazione – sia controllata da altra azienda estera, correttamente nell’allegato del Formulario relativo alla dimensione di impresa, tale azienda andrà inserita quale impresa collegata. 2) Ai sensi di quanto previsto dal Formulario dell’Avviso di riferimento, il titolare effettivo è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il beneficiario/il partner/il delegato del beneficiario e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività. La definizione di titolare effettivo è indicata all’ articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e

del Consiglio: “In caso di società trattasi della persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi (...). Se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello (...). Inoltre, l’attuale formulazione dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 231/2007, così come modificata dal D.Lgs. n.90/2017, individua i criteri di identificazione del titolare effettivo nelle società di capitali: (...) Nel caso in cui non sia ancora possibile risalire in maniera univoca all’identità del titolare effettivo in base ai requisiti in precedenza indicati, esso sarà fatto coincidere con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società.

31) Domanda: *“Si richiede se per la presentazione della candidatura è sufficiente allegare al termine del “Formulario per la presentazione delle operazioni” i fogli di lavoro contenuti nel file “Modulo Excel Candidatura Formazione Continua” debitamente timbrati e firmati laddove previsto, ovvero se per i punti A1 e A2 del suddetto formulario bisogna anche inserire gli stessi dati colà richiesti nella esatta pagina del formulario stesso sotto i medesimi punti A1 e A2. Le stesse schede infatti in questa seconda ipotesi risulterebbero inutilmente duplicate. Lo chiediamo perché per la nostra politica di bilancio sociale sulla sostenibilità ambientale stiamo cercando di limitare al massimo la stampa dei files, trasformandoli direttamente, senza stampa e successiva scansione, in pdf singoli da unire poi in un unico pdf finale da firmare complessivamente in formato digitale. Seguendo questa scelta pertanto faremmo due singole trasformazioni in pdf del file word “Formulario per la presentazione delle operazioni” e del file excel “Modulo Excel Candidatura Formazione Continua” debitamente compilati, timbrati e firmati laddove previsto, unendoli successivamente in unico file pdf complessivo. Nella speranza di essere stati chiari nella formulazione della domanda, ringraziamo per l’attenzione”.*

Risposta: A pena di inammissibilità, come previsto ai punti 1 e 2 nel Formulario dell’Avviso di riferimento, risulta necessario allegare la scansione Pdf dei fogli “Dati anagrafici proponente”, “Dati anagrafici partner”, “Dati sintetici operazione” e “Dati imprese beneficiarie” del file “Modulo excel Candidatura Formazione Continua”, senza data, timbro e firma. Al punto 14 del Formulario risulta necessario allegare, invece, il foglio “Priorità” del citato file excel con data, firma e timbro. In relazione agli altri fogli del file excel da datare timbrare e firmare, è utile fare una scansione in Pdf degli stessi - ove siano richiesti data, firma e timbro - e allegarli alla Pec di presentazione della Candidatura.

32) Domanda: *“Buonasera, siamo a richiedere la seguente precisazione: Nel caso di presentazione di una domanda da parte di un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. (punto 7. Soggetti proponenti, comma 3 dell'avviso), oltre all'accordo organizzativo è necessario sottoscrivere e allegare anche la dichiarazione di intenti alla costituzione del raggruppamento inserita nella documentazione di presentazione candidatura ? inoltre in questa circostanza nel modello excel va compilata la sezione "Dati anagrafici partner" o solamente quella relativa alle "imprese beneficiarie" ? Nel ringraziarvi anticipatamente distinti saluti”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 7 dell’Avviso di riferimento, è ammessa la presentazione di Candidature da parte di un Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d’inammissibilità essere allegato all’istanza di candidatura. Dunque, qualora un Organismo formativo singolo, non in ATS, presenti un’Operazione per conto di imprese tramite il citato accordo organizzativo, non risulta necessario allegare la dichiarazione di intenti alla costituzione del raggruppamento. Per tale circostanza, è possibile compilare solo il foglio “Dati imprese beneficiarie” del file excel.

33) Domanda: *“Buongiorno,
chiedo una delucidazione in relazione all’esposizione dei corsi: Agli interventi formativi viene applicato il parametro di costo UCS per la formazione continua a rendiconto quali parametri devono essere utilizzati per le diverse voci di costo? Esistono dei massimali per le attività di progettazione docenza tutorship coordinamento ed attività amministrativa?
Grazie per il riscontro Saluti”.*

Risposta: In merito all'individuazione dell'Unità di Costo Standard si fa riferimento alla DGR. n. 744/2023, che ha adottato l'opzione della semplificazione relativa all'individuazione dell'Unità di Costo Standard (UCS) quale parametro di costo. Tale parametro, pertanto, si riferisce al costo di ogni edizione di corso.

34) Domanda: *“Buongiorno
è possibile ripresentare un' operazione già inviata con all'interno una parte mancante sostituendola con una nuova corretta? Se sì qual'è la procedura? Nella Pec devo scrivere qualcosa in particolare?
Grazie”.*

Risposta: Ai sensi del Par. 8 dell'Avviso di riferimento, le candidature saranno valutate e finanziate con modalità a sportello secondo l'ordine cronologico di arrivo entro i termini fissati e in presenza di risorse disponibili; pertanto, è possibile ripresentare la candidatura completa in sostituzione di quella precedente, specificando che la nuova candidatura annulla e sostituisce la precedente.
Cordiali saluti.

35) Domanda: *“Buongiorno,
Dove possiamo reperire la documentazione per la presentazione dei progetti adeguata a quanto disposto nella deliberazione della Giunta regionale n. 851 dell'8 settembre 2023, in particolare per il file excel?
E' possibile presentare progetti interaziendali valevoli per la formazione obbligatoria degli apprendisti?
Vi ringraziamo per la collaborazione Un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: La documentazione richiesta è reperibile al seguente indirizzo:
<https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/414-avviso-pubblico-rivolto-alle-imprese-per-il-finanziamento-di-interventi-di-formazione-continua>. L'Avviso in oggetto, al Paragrafo 5, prevede che i soggetti destinatari della formazione siano i lavoratori occupati (...). La dizione lavoratori occupati, pertanto, deve essere intesa in senso estensivo (ricomprendendo anche i lavoratori indipendenti ed autonomi, i datori di lavoro e i relativi soci, nonché gli apprendisti). Si precisa, infine, che non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01.

36) Domanda: *“Buongiorno,
in riferimento all'avviso in oggetto poniamo il seguente quesito relativo al paragrafo 7 punto 3: un Organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 può presentare un'operazione, tramite accordo organizzativo con scrittura privata, per conto di un Ordine professionale in rappresentanza dei liberi professionisti suoi iscritti che parteciperanno alle attività formative? Grazie, cordiali saluti”.*

Risposta: L'Avviso di riferimento, al Paragrafo 5, prevede che i soggetti beneficiari delle attività di formazione siano le imprese. Parimenti, il Paragrafo 7, punto 3, dell'Avviso dispone che possano presentare Candidature un Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata (...).

37) Domanda: *“Buongiorno,
è possibile presentare progetti che prevedano un monte ore di formazione superiore a quello previsto, qualora questi progetti facciano riferimento a percorsi formativi abilitanti e normati da specifiche leggi? Vi ringraziamo per la collaborazione Un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 4.3, è possibile per ogni edizione di corso di formazione (aggiornamento e riqualificazione) una durata compresa tra le 16 e le 150 ore. In caso di esigenze adeguatamente motivate all'Amministrazione possono essere previste durate differenti che saranno valutate da apposito Nucleo di valutazione istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. Si precisa, infine, che non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01.

38) Domanda: *Buongiorno,*

sottoponiamo il caso di un progetto che avrà come beneficiaria un'azienda controllata. Se l'azienda controllante controllasse o fosse controllata da altre aziende, dobbiamo indicare anche i dati di queste? Se sì in quale modo?

Vi ringraziamo per la collaborazione Un cordiale saluto ed una buona giornata.

Risposta: L'articolo 2, punto 2, del Reg. UE n. 1407/2013 prevede che "per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica". Qualora all'interno di una Candidatura sia ravvisabile la presenza di impresa unica, ai sensi di quanto sopra indicato, le imprese controllanti/controllate andranno inserite all'interno del foglio "Dati Impresa Unica" del file excel "Modulo_excel_Candidatura_Formazione_Continua", reperibile al seguente indirizzo: <https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/414-avviso-pubblico-rivolto-alle-imprese-per-il-finanziamento-di-interventi-di-formazione-continua>.

39) Domanda: *"Gent.mi,*

in relazione al bando per il finanziamento di interventi di formazione continua, siamo a chiedere conferma che la percentuale massima prevista di FAD (50%) sia riferita al totale delle ore previste dal piano formativo complessivo e non alla singola azione formativa. Grazie anticipatamente, un cordiale saluto".

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 4, le attività formative possono comprendere: - attività teoriche svolte con sistemi che utilizzino metodologie in presenza; - attività teoriche svolte in FAD nella percentuale massima del 50% delle ore totali di teoria previste a progetto di cui almeno l'80% svolte in modalità sincrona. Si specifica che per Progetto si intende il singolo Corso.

40) Domanda: *"Buonasera, Abbiamo la necessità di sottoporre alla vostra attenzione un problema che ci troviamo ad affrontare nell'imminenza di presentare una domanda di finanziamento di iniziative aziendali di aggiornamento, in risposta all'Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua - Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 Priorità 1. "Occupazione", obiettivo specifico 4.4". Al punto 4 dell'Avviso, "Azioni finanziabili e modalità di attuazione", viene specificato che le attività formative teoriche possono essere svolte sia in presenza sia "in FAD nella percentuale massima del 50% delle ore totali di teoria previste a progetto di cui almeno l'80% svolte in modalità sincrona". Ora, dopo che negli ultimi tre anni (omissis) ha affrontato molteplici esperienze (tra l'altro positive) di attività formative svolte interamente in FAD sincrona, questo limite del 50% pone l'azienda di fronte a un problema pressoché insormontabile: infatti (omissis), sull'onda di un impulso condiviso peraltro con il mondo imprenditoriale nel suo complesso, anche dopo la fine del drammatico periodo della pandemia ha consolidato, sulla scorta di specifici accordi tra datore di lavoro e dipendenti, i principi e le procedure operative dello Smart Working per circa 12 giorni al mese a scelta dei dipendenti stessi. Questo perché l'azienda ha ravvisato in questa modalità di lavoro significativi vantaggi: vantaggi organizzativi, in termini cioè di economie gestionali, e vantaggi competitivi, in termini di maggiore responsabilizzazione sui risultati. Questo nuovo approccio al modo di lavorare si basa su alcuni pilastri fondamentali, tra i quali è decisivo, per quanto riguarda il nostro problema, quello della flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro. È proprio*

questo aspetto che rende estremamente problematico, se non inattuabile, il rispetto del 50% di attività da svolgere in presenza: infatti, l'autonomia e flessibilità totali lasciate ai dipendenti in merito agli orari di lavoro, e alla loro ripartizione tra presenza e Smart Working, rende di fatto impossibile che tutti i partecipanti previsti siano fisicamente presenti in contemporanea in una determinata data per lo svolgimento dell'attività formativa prevista. Per queste ragioni, con la presente (omissis) chiede che, con riferimento al Piano che è intenzionata a presentare ad Alfa, le sia consentito lo svolgimento di alcune delle attività formative in esso previste interamente nella modalità di FAD sincrona, fermo restando il rispetto di tutte le procedure e l'ottemperanza a tutte le esigenze in materia di tracciabilità delle attività formative e dei partecipanti.

Rimango a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento”.

Risposta: In relazione al quesito formulato si rileva che la valutazione di ammissibilità delle Candidature che perverranno in risposta all'Avviso di riferimento sarà deferita ad apposito Nucleo di valutazione che verrà istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 1886 del 29/03/2022 e di quanto approvato con DGR n. 612/2022 si evidenzia che “Nei percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è consentita la modalità di erogazione a distanza della formazione per un massimo del 50% delle ore teoriche previste dal percorso, escluse le ore di laboratorio previste dai percorsi formativi che devono essere svolte totalmente in presenza. La percentuale del 50% delle ore di teoria erogate a distanza può essere aumentata durante la gestione dell'attività solo previa motivata richiesta, debitamente autorizzata dall'Amministrazione competente che valuterà la ammissibilità della richiesta sulla base delle ragioni addotte, senza che ciò comporti detrimento della qualità dell'azione formativa. La formazione a distanza si svolge in modalità di norma sincrona per almeno l'80% delle ore erogate con modalità a distanza”.

41) Domanda: *“Buongiorno, in riferimento alla modalità di svolgimento delle attività formative in FAD sincrona, così come previsto dal Decreto del Dirigente n.1886 del 29/03/2022, la percentuale delle ore di formazione erogate a distanza può superare il limite del 50%, se la richiesta viene debitamente motivata in fase progettuale? Vi ringraziamo per la collaborazione Un cordiale saluto ed una buona giornata”.*

Risposta: In relazione al quesito formulato si rileva che la valutazione di ammissibilità delle Candidature che perverranno in risposta all'Avviso di riferimento sarà deferita ad apposito Nucleo di valutazione che verrà istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Dirigente di Regione Liguria n. 1886 del 29/03/2022 e di quanto approvato con DGR n. 612/2022 si evidenzia che “Nei percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo è consentita la modalità di erogazione a distanza della formazione per un massimo del 50% delle ore teoriche previste dal percorso, escluse le ore di laboratorio previste dai percorsi formativi che devono essere svolte totalmente in presenza. La percentuale del 50% delle ore di teoria erogate a distanza può essere aumentata durante la gestione dell'attività solo previa motivata richiesta, debitamente autorizzata dall'Amministrazione competente che valuterà la ammissibilità della richiesta sulla base delle ragioni addotte, senza che ciò comporti detrimento della qualità dell'azione formativa. La formazione a distanza si svolge in modalità di norma sincrona per almeno l'80% delle ore erogate con modalità a distanza”.

42) Domanda: *“Buongiorno, in merito all'avviso di cui in oggetto, i collaboratori familiari delle imprese possono partecipare alle attività di formazione che l'impresa intende realizzare? Nel ringraziarVi anticipatamente un cordiale saluto”.*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 5 “Beneficiari e destinatari” dell'Avviso di riferimento, i Soggetti beneficiari del Bando sono le imprese, aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in Regione Liguria. Inoltre, i soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Liguria, che prendono parte al progetto presentato in qualità di partecipanti ai percorsi formativi che verranno approvati in relazione all'Avviso in oggetto. La dizione lavoratori occupati deve essere intesa in senso estensivo (ricomprendendo anche i lavoratori indipendenti ed autonomi, i lavoratori in somministrazione, i datori di lavoro e i relativi soci, nonché gli apprendisti).

43) Domanda: *“Gentili Signori, In merito all’Avviso pubblico in oggetto, siamo a chiedere se il criterio B3) Esperienze pregresse del Soggetto proponente in attività di formazione per occupati fa riferimento solo ad esperienze di progetti erogati in Liguria o possono essere considerati anche quelli erogati in altre regioni. Cordiali saluti”*

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dal Par. 13.3 “Determinazione della soglia di idoneità” dell’Avviso di riferimento, in relazione al criterio B3 andranno assegnati - dal Nucleo di valutazione appositamente individuato con Decreto del Dirigente n. 2237/2023 - n. 2 punti per ogni anno di specificata e dettagliata esperienza nell’ambito della formazione per occupati a valere su risorse FSE 2014-2020 fino ad un massimo di 8 punti.

44) Domanda: *“Gentili Signori, in merito all’Avviso pubblico in oggetto, siamo a chiedere la seguente informazione. Nelle varie Faq abbiamo letto che tra i soggetti beneficiari sono previsti anche gli studi professionali. Essendo quasi sempre realtà di 1/2 persone, e dovendo inserire minimo 9 partecipanti, all’interno dello stesso progetto possono essere coinvolti ad esempio studi differenti che vogliono fare la stessa formazione, oppure vanno presentati progetti differenti? RingraziandoVi colgo l’occasione per porgere Cordiali saluti”*.

Risposta: Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 851 del 08/09/2023, è stato rimosso il precedente limite al numero di imprese (n. 4) che possono essere coinvolte nelle operazioni finanziate dall’Avviso. Dunque, non vi sono ragioni ostative alla presentazione di una Candidatura che coinvolga aziende o studi professionali diversi in numero superiore a 4.

45) Domanda: *“Buongiorno, (omissis) Di seguito il quesito:*

1) Rispetto alla scelta e all’impiego dei Docenti che svolgeranno attività formativa, posto che abbiano l’esperienza pluriennale nel settore richiesta, è possibile che questi siano dipendenti dell’organismo formativo accreditato che presenta la domanda?

2) E’ possibile che il docente coincida con l’amministratore unico dell’organismo formativo che presenta la domanda, possedendo in aggiunta partita iva come libero professionista?

3) Il docente potrebbe coincidere con un dipendente dell’azienda stessa per cui si presenta il progetto? Certa di un vostro cortese riscontro, grata per la collaborazione invio cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito posto per punti con la presente si specifica che: 1) Sì, qualora i docenti possiedano la professionalità richiesta possono essere anche dipendenti dell’Organismo formativo; 2) Sì, è possibile che il docente coincida con l’amministratore dell’OF, fermi restando i limiti previsti in tema di cariche sociali (vedasi pag. 69 del Manuale di gestione vigente par. Titolari di cariche sociali) 3) Il docente potrebbe coincidere con un dipendente dell’azienda beneficiaria dell’intervento, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di gestione vigente par. 9.1 - Risorse umane.

46) Domanda: *“Buongiorno, vi chiedo, in merito al bando in oggetto, se per un’azienda che è in fase di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in cui cambieranno le competenze dal settore meccanico al settore elettronico, è possibile inserire nel progetto formativo degli allievi che al momento sono in cassa integrazione a zero ore in attesa, appunto, di una loro riqualificazione attraverso la formazione. Vi ringrazio”*.

Risposta: In via preliminare il progetto in esame potrebbe rientrare nelle azioni finanziabili relative a Piani formativi di aziende in crisi e collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale, di cui all’Avviso ex DGR n. 817/2023. Il bando, al par. 5 “Beneficiari e destinatari” prevede che i soggetti beneficiari degli interventi di formazione continua siano le imprese e, i destinatari di tali iniziative, i lavoratori occupati. Per quanto desumibile dal quesito posto si rileva che il Reg. Ue n. 1700/2019 dispone che i lavoratori in Cassa integrazione guadagni (Cig) non sono più considerati occupati qualora l’assenza dall’impiego superi i tre mesi.

47) Domanda: *“Buongiorno, in riferimento al progetto in oggetto si richiede la seguente delucidazione: 1) un ente di formazione può candidarsi in qualità di azienda per se stessa? 2) in caso di risposta positiva, le persone che ha in carico come distaccati e che normalmente nei progetti finanziati in virtù di tale contratto in distacco sono considerati dipendenti, lo sono anche ai fini di questo progetto? Grazie”.*

Risposta: L'avviso di riferimento al par. 5 “Beneficiari e destinatari” prevede che i soggetti beneficiari degli interventi di formazione continua siano le imprese e, i destinatari di tali iniziative, i lavoratori occupati. Per le relative definizioni sia di impresa che di lavoratore occupato si rimanda alle specifiche disposizioni comunitarie.

48) Domanda: *“In relazione all' "Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua" di cui al PR FSE+ 2021-2027, si pongono i seguenti quesiti. Posto che il soggetto proponente è l'impresa (art. 7, punto 1 dell'Avviso), si chiede: se per l'erogazione della formazione è obbligatorio rivolgersi ad un ente/organismo di formazione accreditato della Regione Liguria (o in fase di accreditamento); oppure è possibile rivolgersi anche ad altri soggetti terzi e, se sì, quali requisiti devono rispettare ai fini dell'erogazione della formazione stessa. Si chiede, inoltre, se l'erogazione della formazione - sulla base di quanto indicato nel progetto - può avvenire "internamente", cioè tramite docenti interni all'azienda. In attesa di un Vs. riscontro porgo cordiali saluti”.*

Risposta: In merito al quesito formulato si rileva che l'Avviso di riferimento prevede, al par. 7, che i Soggetti proponenti siano esclusivamente: 1. Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009; 2. A.T.I. o A.T.S. tra le imprese beneficiarie e un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l'arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 individuato quale capofila a pena di inammissibilità; 3. Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l'arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d'inammissibilità essere allegato all'istanza di candidatura e le imprese sottoscrittrici non possono essere cambiate successivamente all'approvazione dell'operazione. Il docente potrebbe coincidere con un dipendente dell'azienda beneficiaria dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di gestione vigente par. 9.1 - Risorse umane.

49) Domanda: *“Spett.le Regione Liguria,
la presente per richiedere alcuni chiarimenti in merito all'AV in oggetto:
L'importo UCS di 13 euro ora/destinatario è previsto sia per la linea 1 che per la linea 2?
La presentazione del Piano formativo presuppone la presenza, a pena d'inammissibilità, di un accordo sindacale è condizione vera sia per la linea 1 che per la linea 2?
Il numero dei partecipanti (max/min) e il numero delle ore (min/max) riportati sull'avviso sono vincolanti o orientativi?
Vi ringrazio per la collaborazione.*

Cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito posto per punti:

1) Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 4.3, agli interventi di formazione finanziati nell'ambito del Bando in oggetto si applica quale parametro di costo l'Unità di Costo Standard (UCS) approvato con DGR. n. 744/2023 che individua l'UCS per la Formazione Continua. I parametri relativi a tale calcolo UCS sono vincolanti per gli interventi relativi sia alla Linea 1 che alla Linea 2;

2) L'accordo sindacale deve essere presentato solo in caso di Operazione afferente alla Linea 2;

3) L'Avviso prevede, sempre al Par. 4.3, che Ogni edizione di corso di formazione deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore di formazione e dovrà coinvolgere di norma un numero compreso tra i 9 e i 12 partecipanti. Dunque, in caso di esigenze adeguatamente motivate all'Amministrazione possono essere previste durate differenti dei corsi che saranno valutate da apposito Nucleo di valutazione istituito con Decreto del Dirigente di Alfa. Inoltre, non è precluso avviare l'attività con un numero differente di utenti, risultando possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere sempre adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell'Amministrazione”.

50) Domanda: *“Buongiorno,*

la presente per chiedere un'informazione in merito al bando in oggetto.

Può (Omissis), essendo anche SRL (oltre che ente di formazione), presentare candidatura come azienda beneficiaria insieme ad altre aziende partner?

In caso non fosse possibile, possiamo presentare candidatura in ATS/ATI come ente di formazione insieme ad aziende che sono in percentuale proprietarie di (omissis)?

Vi ringrazio anticipatamente

Cordiali saluti

Risposta:

Ai sensi di quanto indicato dall'Avviso di riferimento - al Par. 7 "Soggetti Proponenti"- possono presentare le Candidature i seguenti soggetti:

1. Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009;
2. A.T.I. o A.T.S. tra le imprese beneficiarie e un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 individuato quale capofila a pena di inammissibilità;
3. Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d'inammissibilità essere allegato all'istanza di candidatura e le imprese sottoscrittrici non possono essere cambiate successivamente all'approvazione dell'operazione.

Ciò premesso, in merito al quesito posto, si evidenzia che è possibile per un'impresa presentarsi singolarmente con previsione di destinare le attività di formazione ai propri lavoratori occupati.

Qualora invece tale impresa risulti anche Ente di formazione, la stessa potrà presentare una Candidatura in accordo organizzativo per conto di imprese partner. Tuttavia, in tale fattispecie, l'Ente non potrà risultare a sua volta quale beneficiario della attività di formazione. La medesima disciplina si applica anche al caso di ATI/ATS tra Ente di formazione e imprese.

51) Domanda: *“Buongiorno in merito all'avviso di cui in oggetto ed alle ultime approvazioni degli esiti di valutazione, abbiamo notato che alcune candidature ammesse al finanziamento presentano un numero di imprese beneficiarie superiore a 4.*

riprendendo quanto riportato nell'avviso al paragrafo 6 "Operazioni e progetti" comma 5. In un'operazione possono essere coinvolte al massimo quattro imprese, si intendeva comprendere attraverso quale modalità e/o interpretazione dell'avviso, è possibile superare il limite di cui sopra.

Cordialmente”.

Risposta: In merito al quesito posto si specifica che Regione Liguria con **DGR. n. 851 dell'08/09/2023** ha approvato una parziale modifica dell'Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua (DGR 817/2023) e, in particolare, **ha stabilito di sopprimere il punto 5 del paragrafo 6** dell'Avviso in oggetto. La presente Amministrazione, in conformità alle prescrizioni della citata DGR. n. 851/2023, ha dato evidenza di tale modifica sul proprio sito istituzionale, al seguente percorso:

<https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/414-avviso-pubblico-rivolto-alle-imprese-per-il-finanziamento-di-interventi-di-formazione-continua>

52) Domanda: *Buongiorno,*

con la presente sono a richiedere essendo un consorzio di Autoscuole, se è possibile presentare il progetto ed estendere la formazione a tutti i lavoratori dipendenti delle singole autoscuole consorziate.

Saluti”.

Risposta: In merito ai quesito posto si specifica che:

Un consorzio – in qualità di impresa a struttura associativa – ha facoltà di presentare Candidature in nome e per conto di una o più imprese consorziate.

Nel caso presentato è necessario, fatto salvo il rispetto degli altri vincoli presenti nell'Avviso di riferimento, individuare le imprese (nella fattispecie le consorziate) che saranno beneficiarie della formazione, specificando per ciascuna i relativi addetti partecipanti alla formazione, ai fini dell'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato.

Pertanto, è opportuno che alla Candidatura venga allegato un accordo organizzativo con scrittura privata tra il Consorzio proponente e le consorziate destinatarie della formazione.

53) Domanda: “Con riferimento a:

punto 5 del bando: beneficiari e destinatari

punto 7 del bando: soggetti proponenti

faq 1 al 22/08/2023

faq 1 al 25/08/2023

faq 1 al 28/09/2023

si richiede quanto segue:

un libero professionista (in quanto lavoratore indipendente) con la propria partita IVA partecipa direttamente all'accordo organizzativo (in quanto soggetto beneficiario) oppure, (in quanto soggetto destinatario) può beneficiare della formazione solo tramite un'impresa con cui collabora, e quindi a partecipare all'accordo organizzativo è l'impresa committente?

Resto in attesa di cortese riscontro.

Grazie”

Risposta: Buongiorno,

esatto, un libero professionista in qualità di lavoratore autonomo con partita IVA, pertanto equiparato alle imprese, partecipa direttamente all'accordo organizzativo risultando soggetto beneficiario e destinatario delle attività di formazione.

Cordiali saluti

54) Domanda: “Spett.le Regione Liguria,

la presente per richiedere alcuni chiarimenti in merito all'Avviso in oggetto. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un'impresa beneficiaria per sé stessa:

Confermate che non è previsto il coinvolgimento di Enti in qualità di soggetti partner?

È possibile delegare al 100% le attività del piano (erogazione, gestione e monitoraggio, rendicontazione) ad un Ente accreditato per la formazione continua nella Regione Liguria?

Vi ringrazio per la collaborazione.

Cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito esposto si richiama quanto previsto dall'Avviso di riferimento ai Paragrafi nn. 5 e 7, per ciò che concerne i soggetti beneficiari:

1. Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall'art.20 della legge regionale n.18/2009;

2. A.T.I. o A.T.S. tra le imprese beneficiarie e un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 individuato quale capofila a pena di inammissibilità;

3. Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d'inammissibilità essere allegato all'istanza di candidatura e le imprese sottoscrittrici non possono essere cambiate successivamente all'approvazione dell'operazione.

Per quanto attiene all'affidamento a terzi (delega) si rimanda a quanto previsto dalla DGR. n. 937 del 06 novembre 2019, Allegato A, Sezione 7.1 (Affidamento a terzi), con la previsione del limite massimo del 30%, nonché della tipologia di attività delegabili, di ogni singolo progetto.

55) Domanda: *“Spett.le Regione Liguria, integro le seguenti richieste di chiarimento:*

La FAQ n. 5 del 20230822 riporta che “le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione fanno parte dello stesso progetto, dunque non risulta possibile che il numero dei partecipanti della singola edizione sia diverso. Non vi è limite al numero di edizioni ripetitive dello stesso progetto”. Significa che, ad esempio: se ho previsto un progetto da 15 partecipanti totali e 3 edizioni:

- devo suddividere i 15 partecipanti in maniera equa nelle 3 edizioni (quindi devo prevedere 3 edizioni da 5 partecipanti ciascuna)

- oppure posso prevedere una edizione da 5, una da 6 e una da 4 partecipanti?

Nel caso in cui il soggetto proponente sia l'impresa, essa può coinvolgere l'ente come soggetto partner o delegato ad attuare l'intervento al 100%? In questo caso, il partner/delegato deve rendicontare le proprie attività a costi reali?

Vi ringrazio per la collaborazione.

Cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che risulta corretto quanto da Voi formulato: come già indicato nella FAQ n. 5 del 22/08/2023, le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione (progetto) devono avere il medesimo numero di destinatari. Dunque, per esempio, per un progetto con n. 15 partecipanti complessivi, ogni edizione dovrà avere n. 5 allievi distinti.

Nel caso in cui l'Ente proponente sia un'impresa, è possibile procedere alla delega di attività nei limiti previsti dalla DGR. n. 937 del 06 novembre 2019, Allegato A, Sezione 7.1 (Affidamento a terzi), con la previsione del limite massimo del 30%, nonché della tipologia di attività delegabili, di ogni singolo progetto.

Infine, per completezza di informazioni, si rileva che le attività finanziate dall'Avviso sono rendicontate con specifiche UCS; in merito all'individuazione dell'Unità di Costo Standard si fa riferimento alla DGR. n. 744/2023, che ha adottato l'opzione della semplificazione relativa all'individuazione dell'Unità di Costo Standard (UCS) quale parametro di costo. Tale parametro, pertanto, si riferisce al costo complessivo di ogni edizione di corso.

56) Domanda: *“Buongiorno.*

Scrivo per conto del (omissis) e vorrei sapere se l'avviso relativo all'oggetto riguarda anche le imprese intese quali enti pubblici come le scuole.

Rimango in attesa di un vostro cortese riscontro

Cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che l'Avviso di riferimento, al Par. 5 “Beneficiari e destinatari”, prevede che i soggetti beneficiari del Bando siano le imprese. I destinatari delle attività formative, pertanto, sono i lavoratori occupati di tali imprese.

Inoltre, l'Avviso dispone, sempre al Par. 5, che *“Non sono destinatari del presente bando i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01”.*

L'art. 1, c.2, D.lgs. n. 165/2001, specifica che *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative (omissis)”.*

57) Domanda: *Buongiorno,*

in riferimento all' Avviso pubblico rivolto alle imprese Linea B - Formazione Continua - Bando FSE+ 2021-2027, al punto 4. "Azioni finanziabili e modalità di attuazione" ove si specifica che "Non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01", Vi chiediamo se il percorso formativo con uscente qualifica professionale quale "Certificatore Energetico Regione Liguria ai sensi dell'Allegato alla Delibera di Giunta N. 447 del 18/04/2014" rientri nella formazione non richiedibile a Bando, e quindi non ammissibile a progetto, in quanto riconosciuta da normativa nazionale e/o regionale.

Ringraziadovi per la preziosa collaborazione, porgo cordiali salut

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che:

- i requisiti per l'accesso all'elenco dei certificatori energetici della Liguria, nonché le specifiche inerenti ai corsi di formazione per certificatore, sono stabiliti dal Regolamento Regionale n. 1 del 21 febbraio 2018 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 18 aprile 2014;
- in Regione Liguria, per svolgere l'attività di certificatore energetico, occorre essere iscritti all'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica;
- tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nel predetto elenco, l'Allegato alla DGR. n. 447/2014, punto A) sub punto 2, cita "essere in possesso di uno dei titoli di cui alle seguenti lettere da a) a d), e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici".

Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, che il corso di formazione per il Certificatore energetico della Regione Liguria rientri nella fattispecie "formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale" declinata al punto 4 dell'Avviso tra le attività formative non ammesse al finanziamento pubblico.

58) Domanda: *“Buongiorno, ipotizzando un'operazione realizzata per l'aggiornamento di un determinato settore professionale e presentata da ente di formazione in accordo organizzativo con 9 aziende beneficiarie, dette aziende devono partecipare tutte alla totalità dei percorsi previsti dall'operazione (max 5) o hanno facoltà di partecipare solo ad alcuni di essi?”.*
Grazie

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 4.3, ogni edizione di corso di formazione deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore di formazione e dovrà coinvolgere **di norma** un numero compreso tra i **9 e i 12 partecipanti**.

Si specifica, inoltre, che risulta possibile presentare una Candidatura avente un numero di destinatari inferiore a 9, tuttavia tale fattispecie deve essere adeguatamente motivata e autorizzata da parte dell'Amministrazione.

Ciò premesso, in merito al quesito posto si evidenzia che, nel rispetto dei predetti limiti dell'Avviso, le aziende beneficiarie hanno facoltà di partecipare anche solo ad alcuni dei corsi di formazione presenti all'interno di una Candidatura (che può contenere massimo n. 5 progetti).

59) Domanda: *“Spett.le Alfa Liguria, Ringraziandovi per mettere a disposizione questo servizio di informazione, vi pongo una domanda in merito ai processi formativi legati all' Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua - Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 - "Occupazione", obiettivo specifico 4.4. Abbiamo diversi alberghi che vorrebbero aderire ad un nostro programma formativo di alta formazione legato all'accoglienza. Il problema che si presenta è che diverse strutture ricettive chiuderanno proprio nel periodo tra gennaio/marzo e di conseguenza i loro dipendenti saranno in disoccupazione. Essendo in disoccupazione non potranno partecipare al programma formativo, nonostante vengano riassunti nella stagione lavorativa 2024. Si può ovviare a questa problematica?”*

Il periodo migliore per formarli sarebbe proprio nel momento in cui l'albergo è chiuso.

Grazie per la gentilezza e disponibilità”.

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso al Par.5, i soggetti destinatari della formazione sono i **lavoratori occupati** presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di regione Liguria, che prendono parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati a valere sul presente Avviso.

60) Domanda: *“Buon pomeriggio*

In merito all'avviso in oggetto si pone il seguente quesito:

Se all'interno di una operazione per la quale si è optato per il regime di esenzione vi sono più beneficiarie di dimensioni diverse, e quindi con la necessità di cofinanziare in percentuale diversa, è corretto applicare il calcolo del cofinanziamento privato dividendo l'importo totale del contributo pubblico di un progetto per

il numero dei partecipanti e applicando pro-quota la relativa percentuale discendente dalla dimensione delle relative imprese di appartenenza?

Esempio di calcolo Operazione con 2 beneficiarie

Beneficiaria A: grande impresa cofinanziamento privato 50%

Beneficiaria B: piccola impresa cofinanziamento privato 30%

Destinatari Beneficiaria A: n. 2

Destinatari Beneficiaria B: n. 10

Importo pubblico progetto: 4.800,00 euro

Definizione importo cofinanziamento

Beneficiaria A :

*4.800,00/12*2= 800,00 Euro finanziamento pubblico _ quindi cofinanziamento privato 800,00 Euro*

Beneficiaria B :

*4.800,00/12*10= 4.000,00 Euro finanziamento pubblico _ quindi cofinanziamento privato 1.200,00 Euro*

Di conseguenza cofinanziamento privato totale per il progetto è 800,00 + 1.200,00= 2.000,00 Euro (circa 41 %)

Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti”.

Risposta: L'Avviso di riferimento richiama interamente la normativa comunitaria relativa al regime di aiuti di stato in esenzione, ovvero il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione Europea del 2 luglio 2020, nonché la DGR. n. n. 1060-2020 del 11/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione del regime quadro, in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, relativo agli aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Liguria (a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020) - periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2023 – di proroga e modifica al regime quadro SA.41454.”, applicata anche agli aiuti per la formazione - fino al 31 dicembre 2023 - dalla DGR. n. n. 680/2022 .

I massimali di intensità degli aiuti per le imprese beneficiarie in regime di esenzione sono i seguenti, ripartiti in ordine alla relativa dimensione di impresa:

Dimensione di impresa	Massimale di intensità dell'aiuto (%)
Grande	50 %
Media	60 %
Piccola	70 %

Ciò premesso, nel caso in cui una determinata Operazione sia riferita a dipendenti di più aziende, aventi una differente dimensione d'impresa e alle quali corrispondano necessariamente diversi massimali di intensità di aiuto, si applica il massimale di intensità di aiuto minore, quindi quello corrispondente alle imprese di dimensione maggiore, al fine di rispettare la normativa comunitaria in tema sia di aiuti di stato che di tutela della concorrenza.

61) Domanda: “Buonasera, sono una geometra libera professionista della Provincia di Savona e vorrei fare un corso a pagamento per Interior Design promosso da Musa Formazione (ente riconosciuto e Certificato), a seguito del quale verrebbe rilasciato il previsto certificato direttamente da parte di Autodesk. Vorrei sapere se questo tipo di corso può essere compreso tra quelli per i quali è previsto il contributo regionale.

In attesa di vs cortese risposta porgo cordiali saluti”.

Risposta: L’Avviso di riferimento, al Par. 5, prevede che i Soggetti beneficiari dell’avviso siano le imprese, aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in regione Liguria.

I soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Liguria, che prendono parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati a valere sul presente Avviso.

Inoltre, ogni edizione di corso di formazione deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore di formazione e dovrà coinvolgere di norma un numero compreso tra i 9 e i 12 partecipanti (per motivati interventi formativi con numeri inferiori di allievi risulta necessario ricevere l’autorizzazione da parte di questa Amministrazione, come già ribadito in altre FAQ).

Le iniziative finanziate dall’Avviso risultano suddivise su due linee di intervento:

1. Iniziative formative aziendali e settoriali di aggiornamento;
2. Piani formativi di aziende in crisi e collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale.

Si rileva peraltro che ai sensi di quanto previsto dal Bando al Par. 4, non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 del D.lgs.165/01.

I Soggetti proponenti previsti dall’Avviso risultano:

1. Imprese nei limiti e per le finalità stabilite dall’art.20 della legge regionale n.18/2009;
2. A.T.I. o A.T.S. tra le imprese beneficiarie e un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 individuato quale capofila a pena di inammissibilità;
3. Organismo formativo accreditato o ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione lungo tutto l’arco della vita” ai sensi della dgr 28/2010 per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata, contenente i medesimi elementi richiesti per ATI/ATS dalle vigenti disposizioni regionali. Tale accordo dovrà a pena d’inammissibilità essere allegato all’istanza di candidatura e le imprese sottoscrittrici non possono essere cambiate successivamente all’approvazione dell’operazione.

Considerato quanto premesso, si evidenzia come la *ratio* dell’Avviso sia incentrata sull’aggiornamento formativo di lavoratori occupati e non sul rilascio di qualifiche relative a figure professionali per le quali occorre apposita certificazione.

62) Domanda: “Buongiorno,

In merito all’Avviso in oggetto sono a porre i seguenti quesiti:

1. *Qualora l’impresa beneficiaria, sia controllata da impresa extra UE, nello specifico impresa statunitense, priva di codice fiscale, deve essere indicata come impresa autonoma?*
2. *Qualora, firmi gli allegati per l’impresa un Procuratore speciale, in sostituzione della procura, può essere allegata visura della società, da cui si evince detta procura?*

Ringrazio in anticipo.

Cordialità”

Risposta: Da quanto è possibile dedurre dal quesito formulato si rileva che:

- in caso di scelta del regime di aiuti in Esenzione (Reg. Ue n. 651/2014) , qualora un’impresa beneficiaria delle attività formative sia controllata da altra azienda estera, nell’allegato del Formulario relativo alla dimensione di impresa il soggetto beneficiario andrà inserito quale impresa collegata;
- in caso di scelta del regime di aiuti De minimis (Reg. Ue n. 1407/2013, non risulta necessario compilare l’allegato relativo alla dimensione di impresa, in conformità con quanto disposto dall’Avviso di riferimento al Par. 9. Tuttavia, occorre compilare il foglio “Dati impresa unica” del file excel “Modulo_excel_Candidatura_Formazione_Continua” indicando, **per quanto possibile**, i dati delle imprese controllanti/controllate e/o collegate;
- In caso di sottoscrizione della documentazione relativa da parte di un Procuratore speciale, risulta sufficiente allegare la specifica visura camerale della società, dalla quale si evince la nomina di detto Procuratore.

63) Domanda: *“In merito alla non ammissibilità “della formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale”, come previsto al punto 4 dell’Avviso, considerato che la formazione per figura di operatore di fattorie didattiche è normata ai sensi della Dgr 411/2014 ma non si configura come un obbligo di legge, si ravvisano elementi ostativi alla presentazione di una candidatura comprendente un percorso dedicato a tale formazione?”*

Grazie per l’attenzione

Distinti saluti”

Risposta: La “Carta degli impegni e della qualità”, approvata con DGR. n. 135/2006 così come modificata con DGR. n. 59/2020, definisce i requisiti e gli obblighi che le fattorie didattiche della Regione Liguria devono rispettare sia per poter operare, sia per l’iscrizione al relativo Elenco Regionale che fa parte della banca data degli agriturismi.

Tra i requisiti formativi ed obbligatori delle stesse è previsto l’attestato di attiva partecipazione ad un corso per operatore di fattoria didattica.

Le Linee Guida per la formazione degli operatori delle fattorie didattiche della Regione Liguria, approvate con DGR. n. 411/2014, si applicano in qualità di documento di indirizzo ad ogni attività formativa rivolta agli operatori delle stesse, a prescindere dal fondo di finanziamento.

Dato atto che la ratio delle citate Linee Guida consiste nel:

- garantire una formazione omogenea su tutto il territorio regionale;
- assicurare la corrispondenza dei contenuti formativi con i requisiti previsti dalla “Carta degli impegni e della qualità”;
- fornire agli operatori delle fattorie didattiche le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare la loro attività in modo ottimale, nulla osta alla presentazione di una Candidatura.

Considerato che tale intervento ha natura di provvedimento amministrativo e non si eleva al rango di legge, sentito il settore regionale competente, nulla osta alla presentazione di una Candidatura avente ad oggetto un percorso formativo dedicato alla figura dell’operatoria di fattoria didattica.

64) Domanda: *“Buongiorno,
un lavoratore autonomo può presentare domanda di contributo all’interno di una istanza presentata da un Ente di formazione per conto di imprese?”*

Ai sensi del art. 1, Allegato 1 al Reg. Ue n. 651/2014 il lavoratore autonomo risulta equiparato ad una impresa in quanto esercita un’attività economica e rientra nella definizione “o altre attività a titolo individuale”.

Citiamo testualmente: “Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o

altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”.

Inoltre, in modo ancor più esplicito dalla “Guida dell’utente alla definizione di PMI” della Commissione Europea edito nel settembre 2019 nel glossario:

“Attività economica: ai sensi dell’articolo 1 della raccomandazione, la condizione di PMI dipende in primo luogo dall’attività economica esercitata, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Di conseguenza, una PMI può essere costituita da lavoratori autonomi, imprese a conduzione familiare impegnate in attività di artigianato o di altro tipo, nonché società di persone o associazioni impegnate in un’attività economica su base regolare. In generale, ogni attività che consiste nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato a fronte di una remunerazione o di un interesse finanziario è considerata attività economica”.

Vi poniamo questa domanda specifica avendo letto la FAQ n. 2 del 25/08/2023 che ci sembra non in linea con quanto indicato nello stesso gruppo di FAQ al n. 1 e quanto riportato nella definizione dell'art. 1 allegato 1 al Reg. n. 651/2014.

Restando in attesa di vs. riscontro porgo distinti saluti”.

Risposta: Con la presente si rileva che come più volte specificato all'interno delle Faq i lavoratori autonomi possono partecipare all'Avviso in oggetto in qualità di impresa beneficiaria, e quindi destinataria delle attività formative.

Nella Faq n.1 del precedente documento denominato "Faq pervenute al 25/08/2023", come da Voi indicato, veniva riportata la definizione di impresa ai sensi del Reg. Ue n. 651/2014. Nella Faq n. 2 si specificava che, anteriormente alla modifica effettuata con DGR. n. 851/2023, all'interno di una Candidatura potevano essere ricomprese – massimo - n. 4 aziende beneficiarie. Intervenuta detta modifica, ad oggi non sussiste più il limite massimo di n. 4 imprese, tuttavia restano valide le disposizioni dell'Avviso in merito al numero dei destinatari di ogni singolo progetto formativo (di norma 9 - 12 partecipanti).

65) Domanda: “Buongiorno abbiamo un cliente in Liguria che vorrebbe accedere al bando di Formazione Continua. Vorrebbero capire se c'è un massimale che ogni azienda può arrivare a chiedere o ci sono dei limiti legati al numero di corsi richiedibili?”

Grazie.
Cordiali saluti.”

Risposta: Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso di riferimento non sono previsti massimali; si segnala, tuttavia, che l'importo pubblico richiedibile deriva dall'adozione dell'Unità di Costo Standard (calcolo UCS) che presenta dei parametri blindati che si riportano di seguito:

Il costo di ogni edizione di corso in sede di presentazione della proposta progettuale e rendicontazione è calcolato applicando l'UCS seguente.

	Importo UCS	Unità a cui si applica l'UCS	N° unità	Importo complessivo (euro)
1	€ 87,00	Ora / formazione	n. ore (da un minimo di 16 a un massimo di 150 ore)	€ 87 * num.ore corso
2	€ 13,00	Ora / Destinatario	n. destinatari (da un minimo di 9 a un massimo 12) x n. ore	€ 13* num.ore corso*num.allievi
			TOT.(riga 1 + riga 2)	

Inoltre, un'Operazione può contenere al massimo n. 5 progetti, più le eventuali edizioni ripetitive dello stesso progetto (gli allievi destinatari della formazione devono essere diversi per ogni edizione. Il numero degli allievi ad edizione, però, deve risultare lo stesso).

Infine, non vi è limite al numero di Operazioni presentabili; tuttavia, non è chiaramente possibile richiedere ulteriori finanziamenti per percorsi formativi già realizzati ed ammessi a favore dei soggetti beneficiari interessati, come stabilito all'interno della Domanda di Contributo.

Al fine di un maggiore chiarezza: qualora un'impresa beneficiaria ottenga un finanziamento relativo ad una Candidatura inerente ad uno specifico percorso formativo, tale soggetto non potrà successivamente richiedere un ulteriore contributo pubblico per lo stesso corso.

Cordiali saluti

66) Domanda: “Buongiorno,

sto compilando la domanda di contributo dell'avviso in oggetto.

Chiedo delucidazioni in merito ai soggetti destinatari, fanno parte dei contratti di somministrazione di lavoro anche gli stagisti?

Grazie

Risposta: I destinatari dell'Avviso in oggetto sono i lavoratori occupati.

Il D. Lgs. n. 626/94 definiva (all'art. 2 comma 1 lettera a) il "lavoratore" come la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

Il D. Lgs. n. 81/08 ad oggi estende tale definizione e recita (sempre all'art. 2 comma 1 lettera a) in merito all'indicazione del «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Di conseguenza, è confermato che il concetto di occupazione individuato dalla legge ai propri fini si estende sia al personale impiegato in rapporti di subordinazione (in altre parole al lavoratore dipendente) sia al lavoratore indipendente o autonomo, ivi compresi i datori di lavoro e i relativi soci, nonché a quei soggetti che lavorano senza retribuzione (quali a titolo di esempio stagisti e tirocinanti).

67) Domanda: *“Buongiorno, ai fini della partecipazione all'Avviso in oggetto una Fondazione di diritto privato, Ente del terzo settore, con Partita Iva e dipendenti, rientra tra i soggetti proponenti e beneficiari ammissibili?”*

Grazie

Cordiali saluti”.

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 5, i Soggetti beneficiari del Bando sono le imprese aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in regione Liguria. Come previsto dall'Allegato 1 al Reg. Ue n. 651/2014, si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

I soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di regione Liguria, che prendono parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati a valere sul presente Avviso.

68) Domanda: *“Buongiorno*

in merito all'avviso in oggetto, rivolto a imprese aventi unità produttive e/o sede operativa presenti sul territorio (Linea 1), nel caso in cui l'operazione venga presentata da organismo accreditato per conto di imprese individuate sulla base di un accordo organizzativo con scrittura privata e le suddette imprese siano socie di un associazione, l'accordo organizzativo può essere sottoscritto dal Direttore dell'associazione a nome delle imprese che verranno comunque indicate nel Formulario e nel file excel “Modulo excel Candidatura Formazione Continua” ?

Si ringrazia anticipatamente

Cordiali saluti”.

Risposta: Nei limiti di quanto desumibile dal quesito posto si fa presente che un'associazione ha la facoltà giuridica di rappresentare una o più imprese associate.

Più nello specifico, nel caso di associazione temporanea di scopo o associazione temporanea di imprese, l'impresa capofila agisce in nome e per conto delle altre imprese.

Ciò premesso, nel caso da Voi prospettato, la documentazione relativa alla Candidatura dovrà essere corredata da un accordo organizzativo effettuato con scrittura privata tra l'Organismo formativo accreditato e l'associazione delle imprese beneficiarie - dotata dei poteri di rappresentanza derivanti dall'atto costitutivo (ATI/ATS) - sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti. All'interno di tale accordo dovranno comunque risultare espressamente i riferimenti delle imprese associate.

Infine, fatto salvo il rispetto degli altri vincoli presenti nell'Avviso in oggetto, sarà necessario indicare i riferimenti delle imprese associate, con il numero degli allievi per singola azienda, anche all'interno del file excel "Modulo excel Candidatura Formazione Continua", ciò al fine di consentire l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato.

68) Domanda: *"Buongiorno, con rif. all'avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua – 2023, Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 Priorità 1. Occupazione, obiettivo specifico 4.4., e nello specifico a quanto indicato all'Art. 7 dell'Avviso "Soggetti Proponenti" si richiede se il personale dipendente di più imprese controllate da una di esse (gruppo) rientra nel caso di cui al punto 1 dello stesso art. 7.*

Grazie e cordiali saluti".

Risposta: Nei limiti di quanto desumibile dal quesito posto, si evidenzia che i Soggetti proponenti sono indicati al punto 7 dell'Avviso di riferimento:

- Imprese che si presentano singolarmente;
- ATI/ATS tra Organismo formativo e impresa/e;
- Organismo formativo che si presenta in accordo organizzativo per le imprese beneficiarie.

I Soggetti beneficiari dell'Avviso sono le imprese, aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in regione Liguria.

I Soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di regione Liguria, che prendono parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati a valere sul Bando in esame.

69) Domanda: *"Buongiorno, una nostra azienda cliente, sita in provincia di Genova, sta progettando di presentare un'operazione sull'avviso in oggetto.*

Si chiede se all'interno della progettazione alcune ore di corso possano essere erogate direttamente da personale interno.

Quindi ad esempio:

16 ore di corso: 12 ore di docenza esterna (professionista a partita IVA) e 4 ore di docenza di un dipendente "esperto".

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti".

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che il docente delle attività formative potrebbe coincidere con un dipendente dell'azienda beneficiaria dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di gestione vigente par. 9.1 - Risorse umane.

70) Domanda: *"Buongiorno, Con la presente sono a richiedere maggiori informazioni su questo avviso Alfa - avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua - 2023 Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 Priorità 1. Occupazione, obiettivo specifico 4.4*

Avendo noi una struttura ricettiva a pietra Ligure volevamo capire se potessimo chiedere sovvenzioni per corsi di formazione aziendali.

In attesa porgo Cordiali saluti".

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che:

- Ai sensi del Par. 4 del Bando, l'Avviso in oggetto è finalizzato all'accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio regionale attraverso il finanziamento di corsi di formazione di aggiornamento rivolti alle imprese nonché azioni di riqualificazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale.

Due sono le linee d'intervento individuate: 1. Iniziative formative aziendali e settoriali di aggiornamento; 2. Piani formativi di aziende in crisi e collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale.

Non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01.

- Come anticipato, i Soggetti beneficiari dell'Avviso sono le imprese, aventi unità produttiva e/o sede operativa presente sul territorio in Regione Liguria.

I Soggetti destinatari della formazione sono i lavoratori occupati presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Liguria, che prendono parte al progetto in qualità di partecipanti ai percorsi formativi approvati a valere sul Bando in esame.

- Infine, ai sensi del Par. 7 dell'Avviso, i Soggetti proponenti risultano: imprese che si presentano singolarmente; ATI/ATS tra Organismo formativo e impresa/e; Organismo formativo che si presenta in accordo organizzativo per conto delle imprese beneficiarie.

71) Domanda: "Buongiorno,

relativamente all'Avviso in oggetto siamo a chiedere cortesemente specifiche relativamente a:

Il numero massimo dei progetti da presentare in una Operazione è 5 ma esiste un numero di edizioni massime per ciascun progetto? Noi, ad esempio, abbiamo un progetto che prevede 10 edizioni è possibile presentarlo?

Se un'azienda prevede di attuare dieci progetti ciascuno da più edizioni può presentare più Operazioni?

Esiste un massimale economico per Operazione?

Grazie mille colgo l'occasione per porgere cordiali saluti".

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che:

- non esiste un limite al numero di edizioni per progetto. L'Avviso al Par. 6 dispone che le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione sono ricomprese all'interno del singolo progetto. Ciò premesso, le edizioni dello stesso corso di progetto devono avere lo stesso numero di allievi, per i quali vi è l'obbligo di risultare diversi ogni volta;

- è possibile che un'azienda presenti più Operazioni in relazione all'Avviso in oggetto, tuttavia i contenuti delle attività formative presentate devono risultare differenti, in quanto non è possibile ottenere un contributo pubblico per un percorso formativo già ammesso al finanziamento;

- in merito ai massimali economici di un'Operazione vengono in rilievo i parametri blindati dell'UCS di cui alla DGR. n. 744/2023, richiamati interamente dal Bando al Par. 4.3.

72) Domanda: "Buongiorno,

l'impresa richiedente il contributo può affidare le attività di formazione ad un collaboratore esterno in possesso di partita IVA? Se previsto, quale documentazione bisogna inviare in fase di candidatura?

L'Art. 10 "Delega di parte dell'attività" dell'Avviso prevede che "La delega a terzi è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione concedente il finanziamento pubblico, a tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura" ma non indica specifici allegati da compilare. Anche le disposizioni riportate nelle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023", a cui rimanda l'Art. 10, non specificano allegati da compilare e inviare in fase di candidatura per quanto riguarda il collaboratore esterno.

Grazie per la disponibilità,

cordiali saluti

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che l'affidamento a terzi è la procedura mediante la quale il Soggetto proponente per realizzare una determinata attività (o parte di essa) inerente al presente Avviso acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non partner, forniture e servizi.

Si veda al proposito la DGR. n. 937 del 06 novembre 2019, Allegato A, Sezione 7.1 (Affidamento a terzi), in cui si dispone la disciplina specifica della delega di attività, con la previsione sia del limite massimo di un importo delegabile pari al 30% per ogni singolo progetto all'interno di un'Operazione, sia della tipologia di attività che possono essere oggetto di delega.

Ciò premesso, l'affidamento da parte dell'impresa di attività di formazione ad un collaboratore esterno in possesso di partita Iva non costituisce fattispecie di "affidamento a terzi", ma di incarichi a personale esterno: in questo caso l'impresa può stipulare un accordo privato (contratto) con il medesimo per lo svolgimento della docenza. In tal caso il docente andrà inserito all'interno delle risorse organizzative dell'azienda.

Infine, in caso di attivazione della delega, risulta necessario allegare alla Candidatura il documento "*Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse – Affidamento a terzi*" reperibile all'interno della documentazione per la presentazione delle Candidature sul sito di Alfa Liguria al seguente indirizzo <https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/414-avviso-pubblico-rivolto-alle-impres-per-il-finanziamento-di-interventi-di-formazione-continua>.

72) Domanda: *“Buongiorno*

Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla FAQ N° 60 (23/01/2024) relativa all'avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua – 2023 Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 Priorità 1. "Occupazione", obiettivo specifico 4.4.

La FAQ è relativa al cofinanziamento, in caso di regime di esenzione, per una operazione comprendente più aziende beneficiarie di dimensione differente (PI, MI, GI). La Risposta alla FAQ si conclude con

... Ciò premesso, nel caso in cui una determinata Operazione sia riferita a dipendenti di più aziende, aventi una differente dimensione d'impresa e alle quali corrispondano necessariamente diversi massimali di intensità di aiuto, si applica il massimale di intensità di aiuto minore, quindi quello corrispondente alle imprese di dimensione maggiore, al fine di rispettare la normativa comunitaria in tema sia di aiuti di stato che di tutela della concorrenza.

Sembrerebbe quindi di capire che sia una PI che una GI (ambedue partecipanti) dovranno cofinanziare al 50%, anziché ciascuna in relazione alla propria dimensione d'impresa (nell'esempio rispettivamente il 30% e il 50%) a discapito delle possibilità della più piccola.

Se così fosse rimane una interpretazione quantomeno singolare, avendo, da sempre ed in ogni contesto, calcolato il cofinanziamento sulla base della dimensione di ciascuna e non dell'impresa di dimensioni maggiori.

Ad ogni modo, avendo recentemente presentato una candidatura equivalente al caso trattato con il calcolo del cofinanziamento proprio di ciascuna azienda in relazione alla dimensione di appartenenza, chiedo se deve essere ripresentata nel modo di cui sopra.

Grazie,

Cordiali saluti”.

Risposta: Buongiorno,

La normativa di riferimento - in relazione alle Candidature presentate in regime di esenzione in risposta all'Avviso pubblico in esame - risulta la DGR. n. 1060/2020 avente ad oggetto "Approvazione del regime quadro, in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, relativo agli aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Liguria (a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020) - periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2023 – di proroga e modifica al regime quadro SA.41454.", applicata anche agli aiuti per la formazione in regime di esenzione - fino al 31 dicembre 2023 - dalla DGR. n. 680/2022.

In merito al quesito posto si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dal Reg. Ue n. 651/2014, art. 31, Sezione 5, **“L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % (...)”**.

Ciò premesso, in relazione al caso di specie risulta opportuno ripresentare la Candidatura trasmessa.

74) Domanda: *“Buongiorno, la presente per chiedere un chiarimento rispetto all’oggetto, per ripresentazione dell’operazione non ammessa. Oltre quanto errato a nostra cura (presentazione del file PDF anziché excel del piano finanziario e formulario non completo), un altro dei motivi di inammissibilità dell’operazione riguarda il fatto che, sulla graduatoria degli esiti, è indicato:*

-l'accordo organizzativo risulta carente degli elementi principali previsti per l'ATI/ATS (A titolo di esempio: la sottoscrizione di tutte le parti coinvolte, i riferimenti dell'Operazione oggetto dell'intervento)

Pertanto, volevamo chiedere alcune precisazioni in modo da ripresentarlo in forma corretta.

Le aziende hanno optato, come permesso dall'avviso, per l'accordo organizzativo con scrittura privata, anziché per la costituzione in ATS. Lo alleghiamo per praticità e chiediamo conferma del fatto che in linea di massima va bene ma va citato il nome dell'operazione presentata e nella tabella della sottoscrizione va inserita la riga del soggetto proponente, quindi di Fo.C.U.S.? Per tutto il resto è corretto? Non essendoci un format specifico sul formulario abbiamo un po' costruito il modello tarandoci su quello utilizzato per la dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS.

E' possibile comunque ripresentare l'operazione con le dovute correzioni?

Attendiamo un Vs. cortese riscontro.

Grazie per l'attenzione.

Cordiali saluti.

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che è possibile ripresentare l'Operazione.

In relazione all'accordo organizzativo sottoscritto da parte dell'Organismo Formativo e delle imprese beneficiarie risulta opportuno indicare:

- tutte le parti coinvolte nella scrittura privata;
- la sottoscrizione di ogni soggetto (Organismo formativo proponente ed imprese beneficiarie) a conferma della validità del contratto;
- il riferimento all'Avviso in oggetto e all'Operazione per cui si chiede il finanziamento pubblico;
- il mandato all'Organismo formativo a rappresentare le imprese beneficiarie con l'Amministrazione in merito alle attività relative alla Candidatura presentata (presentazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio a titolo di esempio) al fine di suddividere i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte.

75) Domanda: *“Buongiorno,*

Stiamo predisponendo una candidatura costituita da 1 solo progetto che realizza 1 corso di formazione, della durata di 32 ore, per una azienda cliente. La beneficiaria intende mettere in formazione 12 dipendenti,

ma desidera realizzare il corso (unico) in 3 edizioni dello stesso con 4 partecipanti a edizione per motivi organizzativi.

Valutando la fattibilità (1 corso in 3 edizioni con 4 partecipanti ciascuna) alla luce di quanto segue:

- Avviso paragrafo 4.3: “Ogni edizione di corso di formazione deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore di formazione e dovrà coinvolgere di norma un numero compreso tra i 9 e i 12 partecipanti”
- FAQ N° 55: “le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione (progetto) devono avere il medesimo numero di destinatari. Dunque, per esempio, per un progetto con n. 15 partecipanti complessivi, ogni edizione dovrà avere n. 5 allievi distinti”

Pertanto, nel nostro caso, con 12 partecipanti, è possibile realizzare la formazione come desidererebbe l'azienda?

Grazie, cordiali saluti

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dall'Avviso di riferimento al Par. 4.3, ogni edizione di corso di formazione (aggiornamento e riqualificazione) deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore con un numero di partecipanti, di norma, tra i 9 ed i 12.

In caso di esigenze adeguatamente motivate all'Amministrazione è possibile prevedere variazioni ai parametri sopraindicati che saranno valutate da apposito Nucleo di valutazione istituito con Decreto del Dirigente di Alfa.

Inoltre, si specifica che ai sensi del Par. 6, punto 3, le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione fanno parte dello stesso progetto, pertanto devono avere lo stesso numero sia di allievi che di ore.

76) Domanda: “ Gentilissimi,

con la presente sono a richiedere alcune informazioni relativamente all'Avviso in oggetto.

1) qual è il valore economico massimo (e minimo) per una singola operazione?

2) il range di 16/150 ore si applica al corso di formazione, è corretto?

I corsi, a loro volta, confluiscono all'interno dei progetti (che possono essere massimo 5) e il totale dei progetti costituisce l'operazione.

Mi confermate che ho inteso correttamente?

Esempio

posso avere un'operazione presentata da una impresa e composta da 5 progetti. Ciascun progetto è composto da più corsi (ciascun corso di durata compresa tra 16 e 150 ore). Ciascun corso può essere iterato in più edizioni.

Corretto?

3) il soggetto proponente può essere anche una grande impresa?

4) soggetto delegato: tenendo fermo che su ciascun progetto che costituisce l'operazione, la % di delega non può superare il 30% e che la delega non può interessare le attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa, è possibile delegare attività come l'erogazione della formazione, la progettazione e l'analisi del fabbisogno?

Ci sono particolari requisiti che il delegato deve possedere? (es. ISO 9001....)

Ringrazio in anticipo per il prezioso aiuto

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che:

- in relazione ai valori economici (minimo e massimo) di un'Operazione vengono in rilievo i parametri blindati dell'UCS di cui alla DGR. n. 744/2023, richiamati interamente dal Bando al Par. 4.3;
- il prospetto da Voi indicato risulta corretto: ogni edizione di corso di formazione (aggiornamento e riqualificazione) deve avere una durata compresa tra le 16 e le 150 ore con un numero di partecipanti, di norma, tra i 9 ed i 12. Le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso di formazione fanno parte dello stesso progetto, pertanto devono avere lo stesso numero sia di allievi che di ore. Un'Operazione può avere al massimo n. 5 progetti;
- Sì, una grande impresa può presentare Candidature in risposta all'Avviso pubblico di riferimento;
- in ordine alla delega di attività viene in rilievo la DGR. n. 937 del 06 novembre 2019, Allegato A, Sezione 7.1 (Affidamento a terzi), che l'Avviso in esame al Par. 10 richiama interamente.

77) Domanda: *“Buongiorno*

In relazione all'Avviso pubblico rivolto alle imprese per il finanziamento di interventi di formazione continua, avrei bisogno della seguente indicazione:

-un'impresa beneficiaria della formazione per i propri dipendenti può, avendo dipendenti esperti, effettuare la docenza in alcuni ambiti dietro compenso?

-in caso di risposta affermativa la delega all'azienda prevede un importo massimo del 30% dell'importo complessivo?

In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che il docente potrebbe coincidere con un dipendente dell'azienda beneficiaria dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di gestione vigente al Par. 9.1 - Risorse umane.

78) Domanda: *“Buongiorno,*

con la presente siamo a chiedere una delucidazione relativa alla fase di rendicontazione. Il nostro cliente sta per presentare la sua candidatura per un progetto di Formazione Continua, ci chiediamo se in fase di rendicontazione sarà importante avere i cedolini dei partecipanti alla formazione con l'indicazione chiara dell'orario di presenza al lavoro. Ci è capitato per un progetto di altra Regione che nei cedolini apparisse solo il numero di ore di presenza del dipendente e questo è stato fonte di contestazione. La domanda è al fine di preparare eventuale modifica con richiesta da rivolgere allo studio paghe per tempo.

Grazie

Cordiali saluti”.

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che trattandosi di una modalità di rendicontazione a UCS come previsto dall'Avviso di riferimento, i cedolini non rientrano tra i documenti giustificativi richiesti.

79) Domanda: *“Buongiorno, volendo presentare un progetto sul bando in oggetto come impresa abbiamo compilato l'allegato in excel, ed in particolare la linguetta dati anagrafici proponente.*

è corretta l'interpretazione che, visto che il proponente è anche l'impresa stessa, non è necessario implementare il campo beneficiario 1 della linguetta dati sintetici operazione, e la linguetta dati imprese beneficiarie?

Grazie”.

Risposta: In merito al quesito posto, si evidenzia di completare comunque il campo dei beneficiari all'interno del foglio "Dati sintetici Operazione", anche qualora l'impresa si presenti singolarmente e per se stessa.

Inoltre, risulta opportuno completare pure il foglio "Dati imprese beneficiarie" del relativo file excel.

80) Domanda: *"Buongiorno,*

in riferimento all'avviso in oggetto siamo a richiedere la seguente delucidazione:

- se all'interno della candidatura è presente una grande azienda e due professionisti, è corretto che la quota di cofinanziamento, con il regime di esenzione sia per tutti del 50%

- il calcolo della mancata produttività per i due professionisti su quali riferimenti deve avvenire? essendo loro professionisti che svolgono anche docenze nella formazione professionale, la loro mancata produttività può avere come riferimento il parametro del costo docenza riconosciuto nelle schede finanziarie?

Grazie".

"Buongiorno, le iniziative formative previste nell'Avviso sono attivate nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, in particolare il finanziamento pubblico è concesso ai soggetti beneficiari ai sensi di uno dei seguenti Regolamenti comunitari:

- "de minimis":*
- "in regime di esenzione" ai sensi Regolamento (UE) n. 651/2014*

se il regime scelto è quello di esenzione è richiesto da parte del soggetto beneficiario una compartecipazione ai costi, nel caso in oggetto pari al 50% ,essendo obbligatorio omologare la stessa scelta di aiuto di stato in presenza di più aziende.

Solitamente il contributo privato può essere "coperto" dalla mancata produttività dei beneficiari che risultano impegnati nelle attività formative.

Se una delle due "aziende" è un professionista la mancata produttività non può essere dedotta da un cedolino. si chiede quindi se può essere indicato come costo orario quello che normalmente viene riconosciuto dalla Vs amministrazione in caso di ruolo docente del professionista in attività formative
Grazie".

Risposta: *In merito al quesito esposto, nonché alla relativa integrazione, si evidenzia che risulta corretto quanto da Voi affermato: in caso di Candidatura al cui interno siano ricomprese una grande impresa e due professionisti, la quota di cofinanziamento privato di cui al Regime di esenzione (Reg. Ue n. 651/2014) deve essere al 50% per tutte le aziende coinvolte.*

In relazione al profilo della mancata produttività dei professionisti nulla osta alla soluzione da Voi proposta.

81) Domanda: *"Buongiorno, in riferimento al bando in oggetto siamo a richiedere conferma che una grande azienda che presenta con il regime de minimis non dovrà esporre un cofinanziamento, quindi il finanziamento pubblico potrà coprire fino al 100% dei costi.*

Grazie".

Risposta: *In merito al quesito posto risulta corretto quanto da Voi evidenziato. Si specifica infine che, in tema di aiuti di stato "De minimis", sono fatti salvi i massimali dei contributi pubblici previsti dai relativi Regolamenti.*

82) Domanda: *"Buongiorno,*

tra i lavoratori occupati ricompresi come beneficiari degli interventi di formazione continua finanziabili dall'Avviso, si possono considerare anche i lavoratori autonomi occasionali per i quali non è necessaria l'apertura di partita IVA?

Vi ringraziamo per la collaborazione

Un cordiale saluto ed una buona giornata".

"Buongiorno,

intendo ad esempio la figura della Guida Turistica per cui stiamo predisponendo un'offerta di corsi di lingue: alcuni professionisti sono in possesso di partita IVA, altri no perché lavorano emettendo ricevute con ritenuta d'acconto. Possiamo includere anche loro tra i beneficiari?

Grazie".

Risposta: In merito al quesito esposto si evidenzia che, come prescritto nelle precedenti FAQ, i professionisti o lavoratori autonomi in possesso di P. Iva possano essere destinatari delle attività formative previste dall'Avviso di riferimento. I lavoratori autonomi occasionali, tuttavia, non sono ad essi equiparabili in quanto manca il requisito dell'organizzazione e della professionalità in merito all'attività svolta e, pertanto, non possono risultare beneficiari dell'Avviso di riferimento.

83) Domanda: *"Buongiorno,*

avrei bisogno di chiedere un paio di informazioni:

all'interno del "MANUALE PER LA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria", cui spesso si rimanda per maggiori chiarimenti, è scritto che alcuni documenti, quali ad esempio il verbale di inizio e fine corso, oltre a essere inviati via PEC, devono anche essere caricati sul sistema informativo FpOpen/Golfo. Tuttavia nel bando non vi si fa menzione in nessun punto, quindi è corretto presumere che tutta la documentazione richiesta ai fini del bando debba essere inviata unicamente via PEC?

Con quali modalità avviene l'erogazione del contributo e con quali tempistiche? Sempre all'interno del manuale si fa riferimento agli allegati delle Modalità Operative, fra cui "Allegato 6 - domanda di rimborso". Tali allegati sono richiesti anche per questo bando? Dov'è possibile reperirli?

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti".

Risposta: In merito al quesito esposto si evidenzia che:

- la documentazione richiesta dal Bando, in merito alla fase di presentazione della Candidatura, va inviata esclusivamente tramite Pec. Per i successivi adempimenti risulta necessario fare riferimento al MANUALE PER LA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria, richiamato interamente dall'Avviso di riferimento. Ciò premesso, in caso di valutazione positiva dell'istanza trasmessa da parte di apposito Nucleo di valutazione, il Soggetto Attuatore dovrà prevedere alla registrazione sulla piattaforma FP/Open Golfo;

- l'erogazione del contributo avviene tramite ammissione al finanziamento. Il Nucleo di valutazione, di norma salvo casistiche particolari, procede alla valutazione delle Candidature entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Il manuale in oggetto con i relativi allegati è reperibile al seguente percorso [manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal por fse 2014-2020 \(regione.liguria.it\)](http://regione.liguria.it).

L'allegato 6 "Domanda di rimborso" deve essere presentato all'Amministrazione in fase di rendicontazione dell'Operazione approvata.

84) Domanda: *"Buongiorno,*

In merito all'art 4 dell'Avviso al paragrafo di seguito evidenziato "... Non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01." sono a richiedere un parere sulla ammissibilità di una operazione basata su un corso sulla Psicodiagnosi richiestoci da un gruppo di professionisti e consulenti d'azienda.

Siccome la psicodiagnostica non ha solamente una applicazione clinica, ma anche in giuridico, lavorativo e scolastico abbiamo dei dubbi se il corso è accettabile o meno. Preciso che nel nostro caso si tratterebbe di applicazioni della psicodiagnostica in ambito lavorativo – aziendale.

Grazie,

Cordialmente".

Risposta: In merito al quesito esposto si evidenzia, in via preliminare, che l'ammissibilità delle Candidature è valutata da apposito Nucleo di valutazione istituito con Decreto del Dirigente di Alfa, che si esprime rispetto all'ammissibilità o meno delle stesse.

Ciò premesso, si rileva che gli elementi generici descritti nella FAQ posta rispetto alla materia di psicodiagnostica non sono di per sé sufficienti a comprendere l'ambito di applicazione e la struttura dei moduli del Percorso che si vuole realizzare.

85) Domanda: *"Buon pomeriggio,*

con la presente sono a chiederle cortesemente, in merito al bando in oggetto, se è prevista la possibilità di partenza anticipata delle attività formative per impossibilità di riprogrammazione del corso. Se è prevista quali sono le modalità per la richiesta?

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione, si deve fare riferimento al "MANUALE PER LA PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria"?

In attesa di gentile riscontro, ringrazio

Cordiali Saluti".

Risposta: In merito al quesito formulato si evidenzia che:

- rispetto alla domanda posta non si comprende cosa si intenda per "impossibilità di riprogrammazione del corso". In linea generale è possibile la partenza anticipata rispetto alla sottoscrizione dell'atto di adesione nelle modalità e termini prescritti dal Manuale di gestione e rendicontazione vigente. Resta ferma la necessità da parte dei Soggetti proponenti di realizzare le predette attività nei tempi e secondo le modalità individuate nel progetto e fissate da Regione Liguria e dall'O.I., pena la riduzione o revoca del finanziamento. Si specifica, comunque, che l'ammissione al finanziamento con il decreto di approvazione esiti della valutazione delle Candidature risulti condizione indispensabile per poter avviare i corsi;

- in merito alle attività di rendicontazione si deve applicare, come da Voi indicato, il "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria" e ss.mm.ii:".

86) Domanda: *"Buongiorno,*

In merito all'art 4 dell'Avviso al paragrafo di seguito evidenziato "... Non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie e la formazione rivolta ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.lgs.165/01." siamo a richiedere un parere sulla ammissibilità di una operazione basata su un corso base orientato agli Interventi assistiti con gli animali, genericamente indicati con il termine di "Pet Therapy" e rivolto a professionisti che operano con anziani e bambini.

Grazie,

Cordialmente".

Risposta: In merito al quesito esposto si evidenzia, in via preliminare, che l'ammissibilità delle Candidature è valutata da apposito Nucleo di valutazione istituito con Decreto del Dirigente di Alfa, che si esprime rispetto all'ammissibilità o meno delle stesse.

Ciò premesso, in via generale, si rileva che la formazione in materia di "Pet Therapy" sia prevista quale formazione specifica disciplinata da specifica normativa (si vedano le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) del 25/03/2015).

Inoltre, l'Avviso al Par. 4 dispone che non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, **la formazione su tematiche medico-sanitarie (...)**

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che il D. Lgs. n. 81/2008 (art. 2 comma 1 lettera a) in merito all'indicazione del «lavoratore» definisce tale soggetto come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Di conseguenza, si ritiene confermato che il concetto di occupazione - individuato dalla legge ai propri fini - si estenda sia al personale impiegato in rapporti di subordinazione (in altre parole al lavoratore dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale) sia al lavoratore indipendente o autonomo, ivi compresi i datori di lavoro e i relativi soci, nonché a quei soggetti che lavorano senza retribuzione (quali a titolo di esempio stagisti e tirocinanti).

87) Domanda: "Buongiorno,

con la presente per richiedere qualche delucidazione in merito alla compilazione della domanda in oggetto.

In qualità di consorzio, come da visura allegata, non siamo certi della compilazione di alcuni punti (pag .4 domanda di contributo), ovvero:

DICHIARAZIONE DI INTENTI/ IMPEGNO SOTTOSCRITTA DA TUTTI I PARTNER A FORMALIZZARE IL RAGGRUPPAMENTO ACCORDO ORGANIZZATIVO CON LE IMPRESE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI CRISI AZIENDALE.

In merito a questi tre punti chiedo, in quanto consorzio, se vanno "barrati" o meno, noi non siamo un raggruppamento, e cosa si intende per accordo organizzativo con le imprese? Ci vuole un accordo organizzativo con le imprese consorziate o basta ciò che è riportato nel camerale ovvero :

DI ESERCITARE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SIA AUTOFINANZIATI SIA RICORRENDO A FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI, NAZIONALI, INTERNAZIONALI (UNIONE EUROPEA);

*DI AMMINISTRARE UN FONDO DI DOTAZIONE, DA UTILIZZARE PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO, PER GLI INTERVENTI SUL MERCATO E PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI AI CONSORZIATI CHE PARTECIPINO A DETERMINATE AZIONI PROMOSSE DAL CONSORZIO, ALIMENTATO CON: * CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI SU DELEGA A RICEVERE LA QUOTA DI CONTO INDIVIDUALE AZIENDALE MATURATA SU QUALSIASI FONDO INTERPROFESSIONALE DEI CONSORZIATI; * CONTRIBUTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DI OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO O PRIVATO.*

Per quanto riguarda invece la crisi aziendale, possiamo lasciare vuoto, in quanto non essendo in "crisi" non richiediamo gli "aiuti di Stato", compilando la dichiarazione di AZIENDA NON IN CRISI?

Nella compilazione invece del file excel, non sappiamo se compilare la parte riferita a "DATI IMPRESA UNICA" o "DATI IMPRESE BENEFICIARIE",

in quanto consorzio compilerei tutto a nome dello stesso, QUINDI DATI IMPRESA UNICA, invece, per quanto riguarda la suddivisione dei proventi va compilata con i dati delle singole consorziate,

oppure viene beneficiato tutto al consorzio che poi suddividerà alle autoscuole facenti parte del consorzio?

Infine, chiedo se gentilmente c'è la possibilità di parlarvi telefonicamente e a che numero, oppure di prendere un appuntamento per eventuali delucidazioni in un'unica "soluzione"

Grazie

Cordiali saluti"

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che:

Un consorzio – in qualità di impresa a struttura associativa – ha facoltà di presentare Candidature in nome e per conto di una o più imprese consorziate.

Nel caso presentato è necessario, fatto salvo il rispetto degli altri vincoli presenti nell'Avviso di riferimento, individuare le imprese (nella fattispecie le consorziate) che saranno beneficiarie della formazione, specificando per ciascuna i relativi addetti partecipanti alla formazione, ai fini dell'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato.

Pertanto, è opportuno che alla Candidatura venga allegato un accordo organizzativo con scrittura privata tra il Consorzio proponente e le consorziate destinatarie della formazione.

All'interno della Domanda di Contributo e del Formulario può essere indicata come tipologia di Soggetto proponente impresa singola, allegando tuttavia l'accordo sopraccitato con le imprese consorziate.

Non risulta necessario presentare alcun tipo di documento in merito alla crisi aziendale se l'impresa partecipante non risulta in difficoltà.

All'interno del file excel vanno compilati entrambi i fogli "Dati imprese beneficiarie" e "Dati impresa unica": all'interno del primo foglio vanno inseriti i dati delle imprese consorziate, nel secondo vanno indicate le eventuali imprese controllate o controllanti delle consorziate.

Il contributo verrà erogato al Consorzio, tuttavia nel foglio "Ripartiz-all-prog" del file excel vanno indicati gli allievi corrispondenti a ciascuna impresa consorziate ed il relativo importo, al fine della registrazione degli aiuti di stato sul portale RNA.

88) Domanda: *"Buongiorno,*

avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito all'avviso in oggetto:

1- Al punto 4 del bando "Azioni finanziabili e modalità di attuazione" si evidenzia: " Non è ammessa la formazione resa obbligatoria da specifica normativa nazionale e/o regionale, la formazione su tematiche medico-sanitarie...." Vorremmo sapere cosa si intende per tematiche "medico-sanitarie" e se è possibile, nel caso di aziende fornitrici di servizi in ambito medico sanitario, realizzare corsi di formazione per il suo personale in ambito manageriale, risorse umane, comunicazione, team-building, digitalizzazione, sicurezza sul lavoro (esclusi i corsi obbligatori per legge) etc.

2- E' possibile organizzare un corso, all'interno di un pacchetto di corsi, destinato ad un unico dipendente con livello manageriale ?

3- E' possibile delegare la pianificazione e la realizzazione dei corsi formativi ad un ente accreditato presso una regione diversa dalla Liguria ?

Grazie in anticipo per una celere risposta.

Con i migliori saluti"

Risposta: In merito al quesito posto si evidenzia che:

1) risulta possibile per un'azienda fornitrice in ambito medico-sanitario presentare una Candidatura avente ad oggetto attività formative come quelle esposte per il proprio personale in ambito manageriale. Le tematiche sanitarie dall'Avviso al Par. 4 rilevano per il contenuto dei moduli formativi, non per l'ambito lavorativo;

- 2) no, non è possibile destinare un progetto formativo ad un solo beneficiario, in quanto il Bando prevede, di norma, un numero di allievi tra 9 e 12 ad edizione di corso;
- 3) ai sensi del Par. 7 dell'Avviso in esame, in tema di tipologia di Soggetti proponenti, gli Organismi formativi accreditati sono quelli relativi all'accREDITamento, per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dgr 28/2010, da parte di Regione Liguria.